

## CXXVIII.

## TORNATA DEL 26 GENNAIO 1911

## Presidenza del Presidente MANFREDI.

**Sommario.** — *Congedi (pag. 4073) — votazione a scrutinio segreto (pag. 4073) — Per lo svolgimento della interpellanza del senatore Tassi; parlano il senatore Tassi (pag. 4073) e il ministro di grazia e giustizia (pag. 4074) — Svolgimento dell'interpellanza del senatore Goiran al ministro della marina sulle ragioni determinanti del largo movimento negli alti gradi della gerarchia, annunciata dai giornali; parlano l'interpellante, senatore Goiran, (pag. 4074, 4077), il ministro della marina (pag. 4075, 4077) e il senatore Maurigi (pag. 4076) — L'interpellanza è esaurita — Presentazione di un disegno di legge e di relazioni (pag. 4077) — Discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle disposizioni di legge concernenti gli ufficiali giudiziari » (N. 353 A); non ha luogo discussione generale — Parlano sugli articoli il ministro di grazia e giustizia (pag. 4079, 4080, 4084, 4087, 4088, 4090, 4092), i senatori Mortara, relatore (pag. 4079, 4082, 4084, 4087), Filè-Astolfone (pag. 4079), Frola, presidente dell'Ufficio centrale (pag. 4080, 4092) e Petrella (pag. 4080, 4083, 4089) — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la gestione delle Casse provinciali di credito agrario da parte della Cassa di risparmio del Banco di Napoli e della sezione del Credito agrario del Banco di Sicilia » (N. 404) — Nella discussione generale parlano i senatori Manassei (pag. 4097) e Beneventano (pag. 4099) — Il seguito della discussione è rinviato alla seduta successiva — Chiusura e risultato di votazione (pag. 4102).*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, della marina, del tesoro, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia e dei culti, di agricoltura, industria e commercio e della istruzione pubblica.

FABRIZI, *segretario*. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

**Congedi.**

PRESIDENTE. Domandano congedo per motivi di salute: per la durata di un mese i signori senatori Frigerio, Serena, Orenco ed Alcazio; per la durata di 15 giorni il senatore Di Giovanni.

Se non si fanno osservazioni in contrario, questi congedi si intendono accordati.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per la nomina di un segretario nell'Ufficio di Presidenza e quella a scrutinio segreto dei disegni di legge già approvati per alzata e seduta nella tornata di ieri l'altro.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale per queste votazioni.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

**Per lo svolgimento dell'interpellanza del senatore Tassi.**

TASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. Essendo presente l'onor. ministro di grazia e giustizia, lo pregherei di sapersi dire

per quando intende fissare lo svolgimento della interpellanza da me presentata, riguardante la liberazione immediata dei detenuti assolti.

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Io sono agli ordini del Senato.

Se l'onor. Tassi non ha nulla in contrario, potremo fissare lo svolgimento dell'interpellanza nella seduta di sabato prossimo, 28 corrente.

TASSI. Acconsento e ringrazio.

PRESIDENTE. Allora così rimane stabilito.

**Svolgimento della interpellanza del sen. Goiran al ministro della marina sulle ragioni determinanti del largo movimento negli alti gradi della gerarchia, annunciato dai giornali.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Interpellanza del senatore Goiran al ministro della marina sulle ragioni determinanti del largo movimento negli alti gradi della gerarchia, annunciato dai giornali.

Do facoltà di parlare al senatore Goiran di svolgere la sua interpellanza.

GOIRAN. Signori Senatori. L'interpellanza che ho presentato al ministro della marina intorno alle ragioni determinanti del largo movimento avvenuto negli alti gradi della gerarchia della marina, non ha per movente nè una semplice curiosità inopportuna, nè uno spirito di critica, che, in mancanza di tutti i dati sulla questione, potrebbe essere infondata, nè il desiderio di portare recriminazioni e questioni personali, che non sono degne di questo Consesso e neanche della gravità dell'argomento. La mia interpellanza ha per iscopo di esercitare un diritto di sindacato che ha il Senato sugli atti del Governo, e ciò nell'interesse della marina, che è quanto dire nell'interesse del Paese.

Voi sapete, perchè l'avrete letto, che già si è parlato più di una volta di una, non dirò larga epurazione, ma larga selezione nel personale della marina, per accelerare in qualche maniera l'avanzamento, e per portare negli alti gradi persone che diano fiducia al potere esecutivo che l'impiego delle nostre forze navali sarebbe, in caso di bisogno, efficace e che il comando sarebbe in mani veramente capaci. Se noi apriamo l'Annuario della marina vediamo che due ammiragli, i più anziani, capacità fra i capaci, dovranno fatalmente la-

sciare il servizio attivo per il limite di età: e questo con nostro rammarico, tanto da farci desiderare che il limite di età sia abbassato per i vice-ammiragli. Ecco che un provvedimento inaspettato toglie anche dal servizio attivo tre vice-ammiragli che occupavano posti molto importanti, senza che sia ben palese la ragione di questo movimento, all'infuori della necessità forse di fare questa selezione. È naturale che l'opinione pubblica si sia un po' commossa, perchè questo provvedimento ha preso un aspetto dirò quasi catastrofico. È naturale che l'opinione pubblica si sia commossa e che molti siano rimasti addolorati; specialmente i vice-ammiragli che sono stati oggetto di quel provvedimento.

Ora, la legge sui limiti di età dice che quando un ufficiale è giunto al limite fissato dalla legge, deve lasciare il servizio attivo, non dice che un ufficiale non possa essere messo fuori del servizio attivo se non ha raggiunto il limite di età: il potere esecutivo quindi è nel suo pieno diritto, essendovi qualche ragione speciale veramente constatata, di togliere dal servizio attivo qualche ufficiale. È un diritto incontestabile del potere esecutivo di dare la preferenza negli alti comandi a coloro nei quali ha più fiducia. E quando egli, assistito dal parere dei Consigli a ciò autorizzati, sceglie quei comandanti per i grandi comandi, non fa che il bene del Paese; ma per ciò bisogna che siano note queste ragioni, che sia nota questa situazione di cose, affinché coloro i quali non sono prescelti, non abbiano in qualche maniera ragione di dolersene. Infatti il giudizio dei Consessi, i quali consigliano il ministro a scegliere l'uno piuttosto che l'altro, sono giudizi umani, possono non avere un valore assoluto e forse un altro Consesso, altri consiglieri, un altro ministro avrebbero potuto prendere provvedimenti diversi, favorevoli a quelli che ora sono stati giudicati meno idonei. Quindi si tratterebbe di un provvedimento di cui, siccome è fatto nell'interesse del Paese, i colpiti non avrebbero ragione di lamentarsi.

La stampa, che probabilmente non era al corrente di questa situazione, si è sbizzarrita ad ideare un mondo di motivi: chi ha parlato di menomata idoneità fisica, chi ha parlato di incapacità dei comandanti, chi di divergenze di vedute sull'impiego dei mezzi di marina, chi

di qualche fatto disciplinare, e chi più ne ha più ne metta. E questi ragionamenti non hanno potuto che arrecare dolore profondo ai vice-ammiragli, i quali, dopo aver consacrato la loro esistenza migliore in servizio del Paese, dopo aver affrontato i pericoli del mare, pronti sempre a consacrare la loro vita per il bene della patria, si vedono fatti bersaglio di questi commenti della stampa.

Certo non è possibile impedire che la stampa eserciti questo diritto. È un diritto che nessuno le può togliere, ma è certo che qualche volta sarebbe bene che la stampa fosse per tempo illuminata e che, quando si tratta poi di persone tanto benemerite del Paese, si prendesse qualche provvedimento per impedire che avvenga l'inconveniente deplorato.

Quello che non è stato fatto, io credo che si sia ancora in tempo a fare. Perciò interpello l'onor. ministro della marina perchè dia spiegazioni sul come stanno le cose e pronunzi soprattutto una parola che torni di conforto specialmente a questi vice-ammiragli benemeriti della patria, i quali, se sono insensibili davanti ai rischi della guerra, se sono impavidi di fronte ai rischi delle tempeste, sono però sensibili alle ferite che sono apportate al loro amor proprio. (*Approvazioni*).

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Vivamente ringrazio l'onor. Goiran che mi ha porto occasione di far conoscere al Senato quali siano i criteri del ministro della marina circa il governo del personale dell'amministrazione che da lui dipende ed in particolare degli ufficiali di stato maggiore generale.

Comincerò col ricordare che la questione del personale ha costituito il mio primo pensiero e la mia prima preoccupazione dal momento che fui chiamato a reggere l'amministrazione della marina, perchè ritengo che il personale sia elemento di gran lunga importante nella valutazione guerresca della potenza della flotta. (*Benissimo*).

Il personale è infatti quello che anima il materiale e quello che impiega gli strumenti di guerra e da essi ricava il rendimento possibile per i fini della vittoria. La misura della

potenza navale dedotta in base alle formule, che contengono come elementi il dislocamento delle navi, la loro età, il numero dei cannoni, la qualità della corazzatura ed altro, è molto relativa, appunto perchè prescinde dall'elemento personale (*benissimo*), mentre d'altra parte sappiamo che anche una deficienza notevole nella potenza materiale può essere largamente compensata dalla superiorità del personale, dalle sue qualità, dalla sua organizzazione e dalla preparazione. (*Approvazioni vivissime*).

Queste verità noi Italiani le conosciamo e dobbiamo sempre ricordarle, giacchè ne abbiamo fatto pur troppo la dura esperienza. (*Benissimo*).

Bisogna ancora tener presente che una nave moderna, la cui costruzione richiede non meno di tre anni, costa allo Stato per lo meno 65 milioni, ed ha un equipaggio ordinariamente superiore a 1000 uomini, costituisce in una parola una frazione importante della potenza navale del Paese. Per queste considerazioni il comando navale non può essere affidato che ad uomini di primo ordine. Ora bisogna riconoscere che fin qui non era questo il criterio informatore della assegnazione dei comandi navali, che venivano ordinariamente dati quasi per turno, come se tutti dovessero usufruire dei vantaggi di carriera ed economici che derivano dall'esercizio dei comandi stessi. Io ho voluto cambiare assolutamente e radicalmente indirizzo, e alle Commissioni, che nel dicembre scorso si sono riunite per formare i quadri di avanzamento, ho dato direttive per raggiungere lo scopo che soltanto ai migliori ufficiali siano affidati i comandi, soltanto i migliori ufficiali siano messi nei quadri per la promozione. (*Approvazioni*).

Non solo, ma ho chiesto alla Commissione di avanzamento che per ciascuno dei capitani di vascello e dei contrammiragli dichiarasse esplicitamente se possedeva in alto grado tutte le qualità morali e professionali richieste dall'importanza dei comandi navali che potevano essergli affidati,

Infatti, bisogna aver presente che il numero delle navi è piccolo, come è piccolo il numero delle divisioni rispetto ai capitani di vascello e ai contrammiragli. È naturale perciò che il comando di queste unità semplici e complesse ad un tempo, non potendosi dare a tutti, si

debba affidare solo ai migliori e per il massimo tempo possibile, perchè essi acquistino tutta la pratica necessaria. E poichè da quest'opera di revisione dei quadri sfuggivano proprio gli ufficiali appartenenti al sommo della gerarchia, e che appunto per questo hanno le maggiori responsabilità, io ho creduto di convocare e presiedere una Commissione apposita, per esaminare e dare un giudizio su questi ufficiali generali, non solo dello stato maggiore, ma anche degli altri corpi della R. marina, e ciò per constatare se essi possedevano tutte le qualità necessarie per coprire le funzioni inerenti al loro grado.

La Commissione che io ho convocata, Commissione speciale, da me presieduta, era composta del Duca di Genova, nostro ammiraglio, presidente della Commissione suprema; dei due vice-ammiragli più anziani della R. marina; del presidente del Consiglio superiore della marina, e del Capo dello stato maggiore della marina.

È in seguito al giudizio unanime espresso da questa Commissione, che il Consiglio dei ministri ha deliberato il collocamento in posizione ausiliaria di tre vice-ammiragli e del tenente generale del Genio navale.

Il provvedimento è stato senza dubbio doloroso, poichè si tratta di ufficiali che hanno per lunghi anni servito il Paese con onore, ma esso è stato necessario! (*Approvazioni*).

È di questo provvedimento io naturalmente assumo tutta la responsabilità. Aggiungo, anzi, che finchè io sarò a questo posto, farò tutto il possibile perchè al vertice della gerarchia, alle più alte cariche non pervengano che coloro che per prestigio morale, risultante ininterrottamente da tutto il loro stato di servizio, e per valore professionale, siano veramente degni e meritevoli.

Solo in questo modo io ritengo che la marina non decadrà mai e che il Paese potrà fare in ogni circostanza pieno assegnamento su di essa. (*Approvazioni vivissime*).

MAURIGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAURIGI. Ho chiesto la parola, direi quasi per fatto personale, poichè sono io che per il primo ho la responsabilità di questo famoso articolo 6° della legge del 29 gennaio 1885, che fu da me proposto come emendamento ed ac-

ettato dal ministro del tempo, onorevole Brin. Questa legge sollevò una discussione che durò alla Camera dei deputati per ben otto giorni. Allora parlò in appoggio della mia proposta (lo cito a titolo d'onore) il vice ammiraglio Saint-Bon, parlò altresì in favore della mia proposta l'onorevole marchese Di Rudini e la sostenne anche vigorosamente il generale Ricotti, che è nostro onore avere ancora tra di noi. Tutti furono concordi nel riconoscere la necessità e l'urgenza che si adottasse questo provvedimento per l'avvenire della marina militare.

La discussione, ripeto, durò nientemeno che più d'una settimana, però il risultato fu soddisfacente perchè la legge fu approvata con più di 100 voti di maggioranza, e quando essa venne al Senato, l'illustre senatore Vitelleschi, che ne fu il relatore, malgrado che fosse vivamente attaccato, seppe sostenerla tanto validamente che essa finì per raccogliere, anche col concorso del generale Ricotti e dell'onor. Brin, che in quel momento erano ambedue ministri militari, finì, dico, per raccogliere la quasi unanimità dei suffragi in quest'Aula.

Però questa legge, per un sentimento di cameratismo, che sino ad un certo punto è lodevole, finì per cambiarsi assolutamente nel suo spirito. Invece di farne una legge che stabiliva un *maximum*, fu adottata come un sistema, come un limite in favore soprattutto di coloro che rivestivano i più alti gradi. Ciò ha alterato ed altera dannosamente lo spirito della legge in molti casi.

Il sentimento di cameratismo è un sentimento lodevolissimo, ma chi si trova a capo dell'esercito o della Marina militare non può attenersi soltanto ad esso, specialmente quando si tratti dei comandi superiori e supremi che, in modo speciale per la marina, e in tempo di pace, non possono avere altro criterio di attitudine se non l'esercizio dello stesso comando, poichè non si può indovinare la prova che farà colui che è rivestito di un alto comando, quando soprattutto non vi siano precedenti di guerra, per poter giudicare le di lui attitudini. Quindi la necessità che quando si esperimentano delle persone che, pur sotto tutti i rapporti sono onorevolissime, ma non corrispondano all'esercizio del nuovo comando loro affidato, si applichi la legge e si procuri di rimpiazzarli con altri che potranno dare maggiori affidamenti.

In conseguenza, ripeto, quella che io faccio è una raccomandazione di indole generale, raccomandazione che io rivolgo non soltanto al ministro della marina in questo caso speciale (tanto più in quanto che egli, in esso, si è circondato di tutte le maggiori garanzie e non si è avvalso nemmeno di tutti i poteri di cui la legge lo ha rivestito prima di venire ad un provvedimento, il quale naturalmente finisce per essere sempre spiacevole a chi ne è l'oggetto), ma anche al ministro della guerra per quanto riguarda l'esercito, vale a dire di ricordarsi sempre che il limite di età non è una ragione per arrivare fino al massimo limite dalla legge stabilito. Il limite stabilito dalla legge è quello in cui si presume, salvo rarissime eccezioni, la impossibilità di proseguire nelle proprie funzioni utilmente; ma esso deve essere accorciato quando si tratta di persone che l'esperienza ha dimostrato che non hanno più tutte le attitudini necessarie e volute per coprire le alte funzioni delle quali sono rivestite.

Per parte mia, quindi, io non posso che associarmi al sentimento che si è dimostrato unanime nel Senato di approvare pienamente ciò che ha fatto l'onor. ministro della marina, il quale, in questo caso, ha reso un vero e segnalato servizio alla difesa del Paese. (*Approvazioni*).

GOIRAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN. Io ringrazio l'onor. ministro delle spiegazioni soddisfacenti che ha dato al Senato. Dichiaro però che circa il bisogno di comandanti di prim' ordine, egli ha parlato a uno che era già convertito, ad un convinto.

Io ho voluto solamente prendere questa occasione per mandare da quest'Aula un saluto ai tre vice-ammiragli i quali, dopo aver servito per tanti anni il loro Paese, devono, in nome del bene del Paese stesso, lasciare prematuramente il servizio. (*Benissimo*).

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Mi associo al senatore Goiran nel sentimento di cameratismo da lui espresso verso i tre vice-ammiragli che ancora ci sono compagni; e non ho difficoltà di compiere, in nome

della marina, il dovere di cortesia inviando loro un saluto ed un ringraziamento per il contributo che hanno dato, secondo le loro forze, alla difesa del Paese. (*Commenti; approvazioni*).

PRESIDENTE. Non facendosi proposte, l'interpellanza è esaurita.

#### Presentazione di un disegno di legge e di relazioni.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1910-11.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Assegnazione straordinaria per l'impianto dell'illuminazione elettrica nella sede del Ministero della pubblica istruzione;

Erogazione sul bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1910-11 della somma di lire un milione, concessa dalla legge 2 giugno 1910, n. 277, per il servizio forestale.

PRESIDENTE. Do atto al ministro del tesoro della presentazione del bilancio dell'entrata, che sarà trasmesso alla Commissione di finanze, ed al senatore Finali della presentazione delle due relazioni, che saranno stampate e distribuite.

#### Discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle disposizioni di legge concernenti gli ufficiali giudiziari » (N. 353-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle disposizioni di legge concernenti gli ufficiali giudiziari ».

Chiedo all'onorevole ministro di grazia e giustizia se accetta che la discussione si apra sul disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Accetto che la discussione si apra sul disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge così come fu modificato.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 353A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Gli ufficiali giudiziari sono pubblici ufficiali addetti all'ordine giudiziario per procedere agli atti loro demandati dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

Sono retribuiti mediante proventi sugli atti da essi eseguiti, con diritti che sono autorizzati ad esigere, secondo le disposizioni delle tariffe giudiziarie in materia civile e penale.

(Approvato).

#### Art. 2.

Gli ufficiali giudiziari sono equiparati agli altri impiegati dello Stato per quanto riguarda la misura della imposta di ricchezza mobile, la riduzione dei viaggi in ferrovia, piroscafi e tramvie, la insequestrabilità degli assegni e dei proventi, la indennità di tramutamento.

Gli ufficiali giudiziari in aspettativa per infermità avranno diritto ad un assegno nella misura stabilita dalla legge sull'aspettativa, disponibilità e congedi. Tale assegno sarà corrisposto negli uffici dove sono addetti due o più ufficiali giudiziari sui proventi e sugli eventuali supplementi a carico dello Stato. Nello stesso modo sarà provveduto nel caso di sospensione a seguito di procedimento penale.

(Approvato).

#### Art. 3.

Per essere nominato ufficiale giudiziario è necessario:

1° aver compiuto l'età di anni 21 e non superata quella di 30;

2° essere cittadino del regno;

3° essere di sana costituzione fisica;

4° avere conseguita la licenza ginnasiale o di scuola tecnica in un istituto Regio o parreggiato;

5° avere superato con successo un esame di concorso sulla composizione italiana, sulle nozioni di procedura civile e penale, sulla legge di ordinamento giudiziario, sulle leggi di bollo e registro e regolamenti relativi per la parte concernente il servizio degli ufficiali giudiziari;

6° non trovarsi in alcuno dei casi per cui si è esclusi e non si può essere assunto all'ufficio di giurato ai termini degli articoli 5 e 6 della legge 8 giugno 1874, n. 1937 (serie 3ª), modificati col Regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509;

7° non essere in istato d'interdizione o di inabilità o di fallimento.

L'ufficiale giudiziario prima di assumere le sue funzioni deve prestare una cauzione in iscrizioni sul debito pubblico per la concorrenza della rendita determinata dal regolamento.

(Approvato).

#### Art. 4.

L'esame di concorso sarà scritto e orale ed avrà luogo presso ciascun distretto di Corte di appello, dinanzi una Commissione composta di due consiglieri designati dal primo presidente, di un funzionario del Pubblico Ministero, delegato dal procuratore generale, dal presidente del Consiglio di disciplina dei procuratori o di un membro da lui delegato, e dal cancelliere della Corte di appello, il quale disimpegnerà anche le funzioni di segretario della Commissione.

Il numero dei posti da mettersi a concorso sarà fissato dal Ministero, sulla proposta dei capi della Corte, tenendo conto della media annuale delle vacanze avvenute durante il triennio precedente.

Le norme per l'ammissione all'esame e le altre modalità del medesimo saranno determinate dal regolamento.

(Approvato).

#### Art. 5.

I vincitori del concorso saranno nominati ufficiali giudiziari con decreto del primo pre-

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GENNAIO 1911

sidente, sentito il procuratore generale, e destinati a prestare servizio presso le preture del distretto.

MORTARA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *relatore*. L'Ufficio centrale non ha alcuna variazione da proporre a questo articolo, però è già d'accordo coll'onor. ministro per una variante da introdurre nell'articolo 18 contenente le disposizioni transitorie circa la nomina ad ufficiali giudiziari di coloro che hanno abilitazione anteriore alla legge del 1902 e che tuttora sono in attesa della nomina. Faccio questa dichiarazione perchè qualche collega che si era interessato appunto alla risoluzione di tale questione non si preoccupi dell'approvazione dell'art. 5, che non pregiudica affatto la questione medesima.

FILI-ASTOLFONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILI-ASTOLFONE. Ringrazio l'on. Mortara delle dichiarazioni fatte, poichè colui che aveva fatto le osservazioni alle quali egli ha alluso, sono io e le avevo comunicate anche all'on. ministro Guardasigilli. Ora mi compiaccio di sentire che entrambi concordano, e che si provvederà colle disposizioni transitorie all'art. 18.

Per le disposizioni vigenti sul concorso e le nomine degli ufficiali giudiziari lo stato di fatto è questo: essi, risultando idonei, non possono aspirare alla nomina, se non nel distretto in cui sono stati approvati; ed invece abbiamo un numero non indifferente di ufficiali giudiziari che attendono da oltre un decennio le nomine, perchè le vacanze che avvengono nel distretto sono assai ristrette in rapporto ai candidati approvati, mentre in altri distretti, esauriti i concorrenti, si bandiscono nuovi esami. Sicchè si avvera l'inconveniente che i nuovi candidati conseguono in un tempo assai meno breve la nomina, e per quelli più antichi non è raro il caso che non raggiungano affatto la nomina.

Ora, questo stato di fatto non è equo, ed è giusto che, finchè la nomina dei candidati non sia esaurita, si provveda con disposizione transitoria, disponendo che siano comunicati ai primi presidenti gli elenchi dei candidati già approvati per la scelta dei più anziani.

Replico che, accettate le mie osservazioni, non mi rimane che ringraziare l'onorevole relatore e l'onorevole Guardasigilli.

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Appunto per soddisfare il desiderio dell'onor. Fili-Astolfone, abbiamo col relatore concordato una modificazione all'art. 18.

FILI-ASTOLFONE. Ringrazio.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 5.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 6.

Gli ufficiali giudiziari che abbiano compiuto settanta anni di età, sono collocati a riposo di ufficio, salvo ogni diritto alla pensione od indennità a termini di legge.

La detta disposizione non si applica agli ufficiali giudiziari in servizio al momento dell'attuazione della presente legge.

(Approvato).

#### Art. 7.

Ai posti che si renderanno vacanti presso le Corti di appello saranno destinati ufficiali giudiziari addetti ai tribunali del distretto, ed a quelli che si renderanno vacanti nei tribunali medesimi saranno destinati ufficiali giudiziari addetti allè preture dello stesso distretto, secondo la graduatoria da formarsi ogni triennio col doppio criterio dell'anzianità e del merito.

Delle vacanze sarà data comunicazione agli ufficiali giudiziari del distretto, i quali avranno il termine di giorni quindici per presentare le loro domande di promozione e di tramutamento.

Alla destinazione provvede il primo presidente con le norme dell'art. 8 dell'ordinamento giudiziario, modificato dalla legge 23 dicembre 1875, n. 2839; i decreti relativi verranno pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Contro i decreti del primo presidente è ammesso il ricorso al Ministero di grazia e giustizia nel termine di giorni venti dalla data della suddetta pubblicazione.

Il ricorso avrà effetto sospensivo tranne che si tratti di motivi disciplinari.

Nessun tramutamento, per motivi disciplinari, potrà essere disposto senza che l'ufficiale giudiziario sia stato sentito.



FROLA, *presidente dell' Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA, *presidente dell' Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale non ha proposto alcuna modificazione a questo articolo, ma sarà bene un chiarimento.

L'art. 7 contempla le disposizioni relative agli ufficiali giudiziari per i posti che si renderanno vacanti presso le Corti di appello, e dice:

« Ai posti che si renderanno vacanti presso le Corti di appello saranno destinati ufficiali giudiziari addetti ai tribunali del distretto, ed a quelli che si renderanno vacanti nei tribunali medesimi saranno destinati ufficiali giudiziari addetti alle preture dello stesso distretto ».

Ora, è bene chiarire che chi non fa domanda, non potrà essere obbligato a questi passaggi, dalle preture ai tribunali e dai tribunali alle Corti, salvo per motivi di servizio. E la spiegazione è evidente. Supponiamo che un ufficiale giudiziario si trovi in una pretura ed adempia correttamente le sue funzioni: si fa vacante un posto in un tribunale del distretto; non può essere obbligato a coprirlo, salvo che ne faccia domanda e salvo s'intende i motivi di servizio, che certamente dovranno applicarsi.

Questo l'Ufficio centrale ha creduto bene chiarire, senza presentare alcun emendamento, perchè è cosa che risponde a concetti di giustizia, senza incagliare menomamente il servizio.

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Il Governo è d'accordo in questo chiarimento dato dall'onor. presidente dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, pongo ai voti l'art. 7.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 8.

Gli ufficiali giudiziari presso le Corti di cassazione saranno nominati fra quelli delle Corti di appello dal primo presidente della Cassazione, sentito il procuratore generale.

(Approvato).

#### Art. 9.

Il tramutamento degli ufficiali giudiziari da un distretto all'altro avrà luogo con decreto ministeriale.

(Approvato).

#### Art. 10.

È vietata qualsiasi applicazione degli ufficiali giudiziari da uno all'altro ufficio.

Nei casi di vacanza di un posto di ufficiale giudiziario il primo presidente dovrà assumere a farne le veci uno degli abilitati in attesa di nomina, secondo la graduatoria d'esame, di cui all'art. 18 del Regio decreto 28 giugno 1903, n. 248, ed in mancanza di abilitati l'usciera del conciliatore.

Nei casi di impedimento temporaneo degli ufficiali giudiziari presso le corti, i tribunali e le preture, possono i presidenti ed i pretori avvalersi dell'opera degli ufficiali giudiziari addetti ad altri uffici della medesima sede. Nei casi di urgenza e nell'impossibilità di aver altro ufficiale giudiziario, i pretori possono valersi dell'opera di un commesso in servizio degli ufficiali giudiziari della medesima sede, ed, in mancanza, dell'usciera del conciliatore.

(Approvato).

#### Art. 11.

Gli ufficiali giudiziari nominati secondo le norme stabilite nell'art. 2 della legge 21 dicembre 1902, n. 528 e nell'art. 3 della presente, quando siano collocati a riposo potranno ottenere l'abilitazione al patrocinio presso le preture, da esercitarsi soltanto nei mandamenti che non hanno sede di tribunale, a norma dell'art. 6, lettera b, e dell'art. 7 della legge 7 luglio 1901, n. 283.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Debbo dire poche parole in ordine all'emendamento proposto dal nostro Ufficio centrale a questo articolo 11, e nella speranza di essere chiaro dico subito lo scopo delle mie brevi parole. Lo scopo è quello di interessare il nostro Ufficio centrale (e non dico il ministro perchè l'onorevole ministro queste disposizioni non le aveva proposte) di togliere dall'emendamento queste parole: « nominati,



secondo le norme stabilite nell'art. 2 della legge 21 dicembre 1902, n. 528 ». La ragione per la quale domando la soppressione di queste parole a me pare chiarissima. È umana, dirò anche giusta.

Chi domanda il collocamento a riposo volontariamente in età inoltrata, di ordinario sa che non può fare assegnamento sopra una larga pensione. Chi invece è collocato a riposo dalla legge, *ministerio legis*, naturalmente non è più giovane. Ora nell'età vecchia i bisogni della vita si acuiscono, e la messa a riposo diminuisce i mezzi per poter sopperire a questi bisogni.

Il ministro ha pensato a tutto questo relativamente agli ufficiali giudiziari e, volendo porgere la mano amica ad essi, ha stabilito che in talune circostanze l'ufficiale messo a riposo potesse essere abilitato all'esercizio del patrocinio presso talune preture.

Questa non era una disposizione nuova, giacché era stata già attuata un'altra volta, in una legge precedente, la quale è richiamata nello emendamento proposto dal nostro Ufficio centrale. Era stato il beneficio accordato agli ex-cancellieri ed ex-funzionari di cancelleria.

Nella redazione però di questo art. 11, non so se a disegno o per altro motivo, si tenne una locuzione tale, la quale faceva e fa apparire il beneficio a pro degli ufficiali giudiziari maggiore di quello che era stato accordato agli ex-cancellieri ed ex-ufficiali di cancelleria. Il nostro Ufficio centrale lo ha avvertito subito, ed ha detto che c'era disparità di trattamento, perché secondo l'art. 11 del progetto ministeriale pare che l'esercizio fosse un diritto che scaturisce *ipso facto* dal collocamento a riposo. Invece non è così nella legge a pro degli ex-cancellieri ed ex-ufficiali di cancelleria.

Infatti quella legge stabilisce che l'abilitazione all'esercizio del patrocinio deve essere chiesta.

Il nostro Ufficio centrale aveva dunque avvertito questa diversità di trattamento, e, volendo mettere tutti alla pari, ha detto (e secondo me ha detto benissimo): « equipariamo », e ha reso effettivamente eguale la condizione degli uni e quella degli altri.

Però l'Ufficio centrale ha detto che l'abilitazione al patrocinio potrà essere concessa agli

ufficiali giudiziari nominati secondo le norme stabilite nell'art. 2 della legge 21 dicembre 1902, E qui io, dispiacevolmente per me, non mi trovo più d'accordo con l'Ufficio centrale, perché mi pare che ci sia un soverchio rigore, una esagerazione. Infatti, secondo quanto dice l'Ufficio centrale, gli uscieri (così si chiamavano allora) nominati prima di quella legge non potrebbero godere del beneficio. E perché? Vediamo quali potrebbero essere le ragioni di questo fatto. Una delle ragioni potrebbe essere questa: le prove di capacità richieste dalla legge del 1902 per la nomina degli ufficiali giudiziari offrono una maggiore garanzia. I documenti che devono presentare coloro che aspirano a questa nomina sono documenti di maggiore importanza; occorre la licenza della scuola tecnica o del ginnasio.

Ma io potrei rispondere: Che colpa hanno gli uscieri che sono stati nominati prima se la legge non richiedeva queste prove, se la legge non imponeva ad essi di presentare la licenza tecnica o ginnasiale? La colpa potrà essere del legislatore, non loro.

Ma, ad ogni modo, in quanto agli esami che si facevano, se riscontriamo gli organici del 1865 modificati poi dagli organici del 1875, troviamo che il concorso scritto e orale versava quasi sulle medesime materie. È vero che per l'organico del 1865 non si era in obbligo di presentare la licenza, ma ripeto, questo non costituisce una colpa per gli ufficiali giudiziari. In ogni modo, la prova di capacità non può desumersi dal lungo esercizio? Un usciere che è stato per tanti anni addetto alla pretura, avrà acquistato una esperienza, una cognizione che non si può negare, e ben si sa che la pratica è tanta parte della vita umana, tanto che colla stessa legge del 1901 si sono autorizzati coloro che hanno esercitato il patrocinio davanti le preture per almeno cinque anni, pur non avendo i titoli richiesti, a continuare l'esercizio della loro professione, sempre che però essi avessero una buona condotta.

Ora, un ufficiale giudiziario che per tanti anni ha esercitato il suo ministero, potrà essere deficiente della istruzione necessaria per compiere il suo dovere come patrocinante in pretura?

Ma si dirà: vi potrà essere un'altra ragione, quella dell'età. Vi possono essere ufficiali giudiziari infiacchiti nelle energie, sia fisiche che

morali. Ma, osservo io, il correttivo a ciò sta nella stessa legge perchè una volta che l'abilitazione deve essere richiesta con domanda al presidente del tribunale, una volta che il tribunale decide sentito il Pubblico Ministero e sentito anche il Consiglio di disciplina dei procuratori, si può ritenere che questi signori siano in grado di poter dire se colui che aspira al permesso di patrocinare in pretura abbia o meno l'attitudine necessaria.

Riassumendo: io prego l'Ufficio centrale di non insistere sulle sopra indicate parole dell'emendamento, e ripeto ancora una volta, perchè non possa dirsi che io sia poco osservante delle forme, che non faccio la stessa preghiera al Governo in quanto che il Governo questa proposta non aveva fatto.

MORTARA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MORTARA, *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale, ringrazio l'onor. senatore Petrella della giustizia che ha reso al concetto fondamentale dell'emendamento proposto all'art. 11 della legge, con lo scopo di non sperequare, ma anzi di perequare il trattamento degli ufficiali giudiziari a quello dei funzionari di cancelleria collocati a riposo, per quanto concerne l'abilitazione al patrocinio davanti le preture.

Quanto poi alla variante che desidererebbe fosse introdotta nell'emendamento il senatore Petrella, io ho il dispiacere di non potermi trovare d'accordo con lui nè per conto mio personalmente, nè a nome dell'Ufficio centrale.

L'onorevole senatore Petrella, in primo luogo, ha già egli stesso offerto un argomento contro la sua proposta, quando ha rammentato che coloro che volontariamente chiedono di essere collocati a riposo, lo fanno, e specialmente ciò è vero quando si tratti di funzionari umili e poco retribuiti, lo fanno solo quando sono giunti all'estremo limite dell'età o all'esaurimento completo delle loro forze, quando cioè si trovano nell'assoluta impossibilità di continuare il servizio. Ebbene, gli ufficiali giudiziari, nominati anteriormente alla legge del 1902 non possono andare a riposo altro che dietro loro domanda, come è chiarito dal capoverso dell'art. 6 che il Senato ha già approvato. La disposizione relativa al collocamento a riposo di ufficio degli ufficiali giudiziari per limite di età non si applica agli ufficiali giudiziari in

servizio al momento della attuazione della presente legge, neppure a quelli che sono stati nominati dopo la legge del 1902. Certamente tutti quelli nominati prima di questa legge non possono essere messi a riposo salvo che si verificasse in loro uno stato di inabilità fisica o mentale che precluderebbe l'adito a qualsiasi discussione sulla loro idoneità ad un'altra professione.

Vede quindi l'onorevole senatore Petrella che le persone, delle quali egli si è fatto così autorevole patrocinatore, si trovano precisamente, riguardo all'età ed alle condizioni fisiche e mentali che accompagnano il volontario collocamento a riposo, in tale stato da non offrire nessuna guarentigia positiva delle attitudini ad adempiere le funzioni di patrocinio legale, dal momento che non possiedono più le facoltà necessarie per adempiere l'ufficio che volontariamente essi lasciano.

Dirò anzi che, se la domanda di collocamento a riposo, fatta volontariamente dall'usciera, è prova sicura della sopraggiunta inettitudine sua alle funzioni di ufficiale giudiziario, è prova anche più forte della sua sicura inettitudine all'esercizio del patrocinio legale.

In ogni modo, mi permetto qui di essere di parere contrario all'onorevole collega Petrella, giacchè l'adempimento delle funzioni di patrocinatore, implica attitudini intellettuali molto superiori a quelle che comunemente si possono pretendere e si hanno negli ufficiali giudiziari, specialmente delle preture.

Io ammetto che nella schiera numerosa degli ufficiali giudiziari vi siano persone intelligenti, alle quali la pratica quotidiana, proseguita per lunghi anni nella vita giudiziaria, fra l'attività litigiosa delle Corti, dei tribunali, delle preture, può permettere di acquistare una conoscenza intima relativamente sufficiente delle leggi sostanziali e delle leggi formali che governano il diritto dei cittadini da renderli capaci più o meno di patrocinare cause di poca entità davanti alle preture di secondaria importanza. Ma io non ammetto — e qui dissento dall'onorevole senatore Petrella — che l'esercizio della funzione di ufficiale giudiziario per sé ed in sé costituisca una pratica forense (come sembra scaturisca dalle sue parole) da renderli abili a patrocinare le cause davanti alle preture.

Questo concetto mi sembra assolutamente

improprio, perchè l'ufficiale giudiziario ha per ordinaria funzione quella di trasmettere carte, operazione che oramai tutti sappiamo quale valore abbia. Egli non assume alcuna responsabilità della loro redazione, nè affronta le difficoltà della esattezza legale della medesima. Anzi, per essere sinceri a questo riguardo, si è dovuto, nelle tariffe giudiziarie, stabilire il diritto dei patrocinatori ad essere compensati per la redazione degli atti che il Codice attribuisce agli ufficiali giudiziari. La principale funzione dell'ufficiale giudiziario, che riguarda la notificazione degli atti, in altri Stati si adempie, con eguale puntualità, dai fattorini postali, e noi stessi desideriamo che l'ufficio postale sia il più presto possibile sostituito per tale incarico all'ufficiale giudiziario.

È vero che gli ufficiali giudiziari hanno una certa categoria di atti da compiere per i quali necessariamente la loro funzione non è solo di carattere materiale; e questi atti sono quelli di esecuzione forzata sui beni mobili, perchè quanto ai beni immobili essi non hanno che da eseguire notificazioni. Ma redigendo qualche verbale di sequestro di beni mobili, non si acquista nè si può acquistare la pratica sufficiente per l'esercizio forense; nè l'onorevole preopinante può pensarlo, nè la conoscenza che tutti in Senato possono avere di questa materia può tollerare che lo si affermi.

L'Ufficio centrale era molto renitente ad accogliere l'articolo 11; era piuttosto inclinato a proporre la soppressione; ma, rileggendo attentamente le relazioni tanto del Governo che della Camera dei deputati, ed avendo osservato che il perno su cui si reggeva la proposta era la considerazione che oggi, dopo la legge del 1902, per essere ammessi all'esame di abilitazione alle funzioni di ufficiale giudiziario occorre possedere gli stessi titoli di studio come per essere ammessi all'esame di abilitazione per le cancellerie, e che le materie di esame all'abilitazione alle funzioni di ufficiale giudiziario, si approssimano a quelle prescritte per essere nominato alunno di cancelleria.

L'Ufficio centrale ha accettato il concetto esposto nella relazione, non chiarito però nel testo dell'articolo, del pareggiamento fra gli ufficiali giudiziari e quelli di cancelleria nel momento in cui vengono collocati a riposo. I nuovi ufficiali giudiziari appunto nel momento del loro

collocamento a riposo porteranno con sé quei requisiti che sono stati la causa della perequazione di trattamento con i funzionari di cancelleria.

Dice l'onor. Petrella: Ma che colpa hanno gli ufficiali giudiziari che prima del 1902 sono stati ammessi all'esercizio delle loro funzioni, se la legge d'allora non richiedeva che avessero quei tali requisiti con cura richiesti da leggi posteriori? Certamente io sono d'accordo con lui, essi non hanno alcuna colpa, ma hanno forse qualche colpa i cittadini bisognosi di assistenza giudiziaria, perchè s'imponga loro l'opera di persone non idonee a prestare efficacemente il patrocinio legale? Qui si tratta di un compito molto delicato e grave; è una responsabilità seria pel legislatore, quella d'indicare ai cittadini persone che non hanno avuto dall'Università un diploma, che non hanno altra garanzia oltre quella che il legislatore, per suo arbitrio, loro accorda, per qualificarle capaci di ricevere la piena fiducia dei cittadini che hanno bisogno di consiglio nei loro affari, o di difesa nelle loro liti.

In questo delicato compito del legislatore la prudenza non è mai troppa; e poichè effettivamente l'unica ragione per la quale il Governo ha proposto la disposizione dell'art. 11 è stata la considerazione dei titoli di studi coi quali oggi, dopo il 1902, si può essere ammessi all'esame di concorso per l'abilitazione alle funzioni di ufficiale giudiziario, l'Ufficio centrale ha creduto di non dover decampare dalla linea logica che era severamente tracciata da questo concetto; nè dopo aver ascoltato col'attenzione, che era doverosa, l'obiezione dell'onor. Petrella, l'Ufficio centrale può cambiare di parere.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Io ringrazio il relatore della lunga confutazione di cui mi ha onorato, ma io non debbo che fare delle semplicissime dichiarazioni.

Non ho detto che chi domanda volontariamente il collocamento a riposo si trova in uno stato fisico e morale di perfetta inutilità. Del resto ci può essere un usciere, un ufficiale giudiziario, di mente vigorosissima che domanda il collocamento a riposo nella pienezza delle sue forze morali, ma a lui son venute meno

per esempio le gambe. E si sa benissimo che l'usciera, anticamente cursore, oggi ufficiale giudiziario, deve avere della forza fisica, e questa è una delle cose rilevate anche nella relazione.

Dunque non si può ritenere come regola generale che chi domanda volontariamente il riposo lo faccia solamente perchè si trovi colpito da inabilitazione fisica. Inoltre io non saprei vedere la ragione perchè quelli che sono stati nominati dopo la legge del 1902 possano essere abilitati ad esercitare il patrocinio davanti al pretore e quelli che sono stati nominati anteriormente no.

Il collega ed amico Mortara mi dirà: ma quei del 1902 hanno dovuto presentare la licenza, che prima non era domandata. Io rispondo a lui che non era domandata prima per l'organico del 1865, ma per l'organico del 1875 l'obbligo di presentare la licenza era anche per coloro che volevano essere nominati uscieri; in quanto alle prove scritte ed orali sono quasi le stesse, quelle che si facevano prima del '75 in poi e quelle che si fanno oggi dopo la legge del 1902. Io non saprei che altro dire, perchè in sostanza si insiste su di una cosa per la quale mi pare che la pubblica opinione e la scelta che può fare il cliente, sia un criterio decisivo.

Se quel tale che è stato abilitato ad esercitare il patrocinio non « imborsa », come diceva Dante, *la fede* del cliente, il cliente non ci andrà. Per conseguenza io mi permetto di insistere nella mia preghiera che cioè si tolgano dallo emendamento quelle parole da me innanzi indicate.

MORTARA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *relatore*. Sono proprio dolente di insistere. Io ritengo fermamente che tanto l'on. collega senatore Petrella come gli altri onorevoli senatori, avranno già compreso che agli occhi dell'Ufficio centrale questa abilitazione al patrocinio davanti alle preture, dopo il collocamento a riposo, rappresenta una specie di contrappeso, di equilibrio, che il Governo volle porre in questa legge, alle disposizioni severe che qualche volta possono sembrare assai dure, ma sono purtroppo indispensabili, per il collocamento a riposo per i limiti di età,

che entra in questa legge come disposizione nuova.

Quindi l'applicare retroattivamente il beneficio di questa ammissione al patrocinio davanti alle preture, ad ufficiali che non sono colpiti da questa disposizione nuova, vale a dire a quelli nominati in conformità alla legge del 1902, è già un atto di generosità del legislatore, che all'Ufficio centrale sembra equo e sufficiente. D'altra parte l'on. collega Petrella, per dare colore di equità alla sua tesi, ha dovuto fare una ipotesi che la mia lunga pratica giudiziaria mi permette di affermare che è assolutamente fantastica, ma che in ogni modo è eccezionale, di un usciere, di mente vigorosissima, nella piena forza della sua intelligenza e della sua virilità, che si trovi costretto a chiedere il collocamento a riposo, perchè gli sono venute meno le gambe, supponiamo, per una paralisi o per una operazione chirurgica; ma possiamo noi scrivere un articolo nel quale si dica che se un usciere, in condizioni di mente vigorosissima e in condizioni di corpo sanissime, ad eccezione delle gambe, sarà costretto a domandare il collocamento a riposo, sarà abilitato alle funzioni di patrocinatore davanti alle preture, quantunque nominato prima del 1902? Evidentemente una simile disposizione non si può scrivere in una legge.

L'Ufficio centrale crede di aver giustificato con la sua relazione ed anche con gli schiarimenti che ho dato a voce le ragioni della sua proposta, nella quale perciò mi è necessario insistere.

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Io avevo notato quel senso di prudenza che aveva animato l'Ufficio centrale nel modificare l'art. 11, che si leggeva nella proposta del Ministero; ed avevo di vero cuore consentito alle modificazioni introdotte.

In sostanza le modificazioni mirano a disciplinare con ordine di garanzie maggiori l'esercizio del patrocinio, sia pure innanzi alle preture, concesso a questi ufficiali giudiziari che vengono collocati a riposo; e credo che si debba proprio consentire nello spirito animatore di queste modificazioni, le quali costituiscono l'oggetto dell'art. 11 a cui ho accennato. Prego

quindi vivamente l'onor. senatore Petrella a non insistere nella modificazione domandata, e ad accettare, nel modo come fu proposto dall'Ufficio centrale, l'articolo in esame.

PETRELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Prevedendone l'esito, non faccio più nessuna proposta di modificazione a questo articolo.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 11 nel testo formulato dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 12.

Gli ufficiali giudiziari dovranno segnare giornalmente sui repertori ogni atto eseguito, nonché l'ammontare dei diritti esatti, e riprodurre contemporaneamente sovra ogni atto originale e copia il numero corrispondente del repertorio civile o penale e la specifica dei diritti stessi.

Il visto prescritto dall'articolo 40 del regolamento 10 dicembre 1882, n. 1103, dovrà essere apposto dal cancelliere o da un funzionario di cancelleria da lui delegato.

Le contravvenzioni, saranno punite, la prima volta con un'ammenda di lire 5 e le successive con un'ammenda estensibile a lire 50, salvo le pene disciplinari.

(Approvato).

#### Chiusura di votazione e nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Procedo all'estrazione a sorte dei nomi dei senatori che dovranno fare lo spoglio delle schede della votazione per la nomina di un segretario alla Presidenza. Essi sono i senatori Di Martino Gerolamo, Casana e Malaspina.

Prego questi signori senatori di procedere allo spoglio delle schede, ed i senatori segretari alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari e i senatori scrutatori procedono alla numerazione dei voti ed allo spoglio delle schede).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Astengo.

Bacelli, Balenzano, Balestra, Barracco Giovanni, Barzellotti, Bava-Beccaris, Beltrami, Be-

neventano, Bensa, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bonasi, Boncompagni-Ludovisi, Bracci.

Cadolini, Calabria, Carafa, Casana, Cavasola, Cefaly, Ceforia, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Conti, Cotti, Croce, Cruciani Alibrandi.

D'Adda, Dalla Vedova, D'Antona, D'Ayala Valva, De Amicis, De Cesare Raffaele, De Martino, De Sonnaz, Di Brazza, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Camporeale, Di Carpegna, Di Collobiano, Di Frasso, Di Martino, Di Prampero, Di San Giuliano, Di Terranova, Doria Pamphili, Durante.

Ellero.

Fabrizi, Falconi, Fava, Fili-Astoifone, Finali, Fiocca, Foà, Fracassi, Frascara, Frola.

Garofalo, Garroni, Gessi, Giorgi, Goiran, Greppi, Guala, Gualterio.

Inghilleri.

Lamberti, Leonardi-Cattolica, Levi Ulderico, Levi-Civita, Lojodice, Lucca, Luciani.

Malaspina, Malvano, Malvezzi, Manassei, Mangili, Manno, Maragliano, Martinez, Massabò, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazziotti, Mazzolani, Melodia, Morandi, Morra, Mortara.

Orsini-Baroni.

Papadopoli, Pasolini, Passerini, Paternostro, Pedotti, Perla, Petrella, Piaggio, Pirelli, Placido, Plutino, Ponzio-Vaglia, Pullè.

Rattazzi, Reynaudi, Ricci, Ridolfi, Righi, Rignon, Rossi Gerolamo, Rossi Giovanni, Rossi Luigi, Ruffo.

Salvarezza, Sani, San Martino, Scaramella-Manetti, Schupfer, Scialoja, Sismondo, Sonnino, Sormani.

Taiani, Tamassia, Tassi, Taverna, Tommasini, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Vaccaj, Vacchelli, Veronese, Viganò, Vignoni Giuseppe.

Zappi.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Proseguiremo ora nella discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle disposizioni di legge concernenti gli ufficiali giudiziari ».

Do lettura dell'articolo 13.

#### Art. 13.

Negli uffici a cui sono addetti due o più ufficiali giudiziari i proventi di tutti gli atti, prelevato un quarto per l'ufficiale giudiziario che

li ha compiuti, debbono essere messi in comunione e ripartiti in quote eguali fra gli ufficiali stessi. La misura delle singole quote potrà essere diversa, purchè ciò sia deliberato all'unanimità, in principio di ciascun anno, da tutti gli ufficiali interessati, con apposito processo verbale ricevuto dal cancelliere.

Fra i proventi non sono comprese, se non limitatamente a due quinte parti, le indennità di trasferta che rimangono per gli altri tre quinti a favore dell'ufficiale che l'ha eseguita.

Le operazioni di prelevamento e di ripartimento si effettuano a cura degli interessati, salvo ricorso al cancelliere del rispettivo ufficio in caso di dissenso o di reclami, ed al capo del collegio od al pretore per le risoluzioni definitive.

(Approvato).

#### Art. 14.

L'applicazione delle pene pecuniarie di cui al capoverso secondo dell'articolo 12, sarà fatta con ordinanza dal capo del collegio o dal pretore, uditi gli interessati verbalmente o per iscritto.

Contro l'ordinanza del pretore è ammesso il reclamo al tribunale; contro l'ordinanza del presidente del tribunale o della Corte il reclamo è presentato al rispettivo collegio; in ogni caso entro il termine di giorni 30.

Sui reclami si provvede in Camera di consiglio della Sezione civile, sentito il Pubblico Ministero e l'interessato.

(Approvato).

#### Art. 15

Gli atti d'usciera degli affari di competenza dei conciliatori spettano, senza distinzione di somma, agli uscieri addetti agli uffici di conciliazione, esclusi quelli per la esecuzione dei verbali di conciliazione e delle sentenze, a cominciare dal pignoramento. Nel caso di cui all'articolo 578 del Codice di procedura civile la competenza spetta agli ufficiali giudiziari delle preture.

Gli atti per l'esecuzione delle sentenze dei conciliatori e dei verbali di conciliazione, aventi forza esecutiva per l'articolo 12 della legge 10 giugno 1892, n. 261, e degli altri titoli esecutivi, anche nei comuni che non sono sede di mandamento, sono di esclusiva competenza degli ufficiali giudiziari addetti alle preture.

Per i suddetti atti di esecuzione, però, gli ufficiali giudiziari delle preture non potranno percepire che la metà dei diritti portati dalla tariffa civile, modificata a norma dell'articolo 17, oltre le trasferte.

(Approvato).

#### Art. 16.

Gli ufficiali giudiziari, sotto la loro responsabilità, potranno valersi per i lavori interni di ufficio e per l'assistenza alle udienze, anche delle preture, dell'opera dei commessi espressamente autorizzati dal presidente del tribunale e della Corte, sentito il Pubblico Ministero.

I detti commessi non acquisteranno alcun titolo per essere nominati ufficiali giudiziari, nè potranno ottenere indennità, o sussidi a carico dello Stato.

I commessi, previa l'autorizzazione presidenziale, potranno anche essere incaricati della notificazione di tutti gli atti in materia civile e penale, rimanendo ferma la responsabilità dell'ufficiale giudiziario.

(Approvato).

#### Art. 17.

L'articolo 15 della legge 21 dicembre 1902, n. 528, è abrogato.

Gli articoli 185 e 186 dell'ordinamento generale giudiziario, approvato con Regio decreto 6 dicembre 1865, sono abrogati.

Gli articoli 175 e 251, del medesimo ordinamento sono modificati come nell'allegato A.

Nell'attuale titolo VII della tariffa civile, approvato con Regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700, modificato con la detta legge 21 dicembre 1902, n. 528, nei capi I a V sono sostituite le corrispondenti disposizioni contenute nell'allegato B.

La tariffa penale approvata con il Regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, modificato con la detta legge 21 dicembre 1901, è modificata negli articoli 80, 83, 88, 91, 95, 172, 173, 186 e 195 giusta l'allegato C.

Gli articoli 84, 176 e 178 sono abrogati.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora passeremo all'art. 18.

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.



PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Mi onoro di trasmettere alla Presidenza la nuova dizione dell'art. 18, così come fu concordata con l'Ufficio centrale ed il Senato.

PRESIDENTE. L'onor. ministro di grazia e giustizia e dei culti, ha concordato con l'Ufficio centrale una nuova dizione dell'art. 18 da sostituirsi a quello contenuto nel disegno di legge.

Ne do lettura:

Art. 18.

Coloro che trovansi ancora nelle condizioni prevedute dall'art. 18 del regolamento 21 dicembre 1901, n. 528, per l'esecuzione della legge sugli ufficiali giudiziari, possono essere nominati ufficiali giudiziari anche al di fuori del distretto pel quale ebbero l'abilitazione, a norma delle cessate disposizioni, purchè ne facciano domanda.

Tale nomina sarà fatta dal ministro ai sensi dell'art. 9 della legge 21 dicembre 1902, su parere favorevole della Commissione costituita dall'art. 8 della legge 25 dicembre 1885, presso la Corte d'appello per la quale il candidato ottenne l'abilitazione.

Aprò perciò la discussione su quest'art. 18 nella forma di cui ho dato testè lettura.

MORTARA, *relatore*. L'Ufficio centrale concorda perfettamente col ministro in questa variante e prega il Senato di approvarla.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'art. 18. Chi l'approvava favorisca di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Votato l'art. 18, restano da esaminare gli allegati. Ora domando all'onorevole relatore se l'Ufficio centrale creda si possano dar per lette le tabelle e gli allegati annessi al disegno di legge, salvo l'inserzione nel resoconto ufficiale.

MORTARA, *relatore*. Per abbreviare il lavoro del Senato circa gli allegati, io credo che si potrebbe limitarci alla lettura di quelle disposizioni che formano oggetto di qualche proposta da parte dell'Ufficio centrale, salva l'inserzione integrale nel resoconto ufficiale.

Per esempio, non è a dire nulla dell'art. 175 dell'ordinamento giudiziario, nel quale è proposta una modificazione del penultimo capo-

verso, concordata con l'onor. ministro e che ha la sua spiegazione nella relazione, e che consiste in una semplice rettificazione di linguaggio legale; non è a dire nulla nemmeno dell'art. 253 dell'ordinamento giudiziario di cui l'Ufficio centrale propone si mantenga il testo attuale, sopprimendo il testo nuovo votato dalla Camera dei deputati.

A proposito di questo articolo l'onor. ministro ha accettato la proposta dell'Ufficio centrale, fondata essenzialmente sopra due considerazioni; la prima di diritto pubblico generale, che cioè non convenga trasportare la vigilanza, la tutela della disciplina delle funzioni giudiziarie sotto il regime della legge che tutela la disciplina delle funzioni amministrative; la seconda considerazione, del tutto positiva, è che dal 1865, vale a dire da quando vige l'attuale ordinamento giudiziario, i procedimenti disciplinari relativi agli ufficiali giudiziari si sono svolti in minimo numero e senza che abbiano dato luogo a nessuno di quei sospetti che pur tante volte è facile lanciare, non dico di ingiusta pronunzia, ma di minore garanzia per il libero esplicamento della difesa.

Una volta che questa lunga esperienza garantisce la bontà del sistema attuale, sembrava superfluo variarlo; questa è la ragione per la quale, malgrado qualche voce sia pervenuta nel senso di desiderare che si faccia il cambiamento, l'Ufficio centrale insiste nella sua proposta, nella quale ha consenziente l'onorevole ministro.

A questo proposito l'onor. ministro mi permetta di rivolgergli una preghiera: Può darsi che da quando l'attuale ministro ha assunto, e così degnamente esercita, il suo ufficio di capo della giustizia in Italia, non sia mai capitato alcun caso ed egli quindi non conosca la questione. Io quindi la prego di studiare la condizione di fatto relativa ai giudizi disciplinari che riguardano i cancellieri giudiziari.

Mi è stato assicurato da chi è in grado di saperlo, che durante un periodo di amministrazione precedente, quando era ministro l'onorevole Orlando, al Ministero di grazia e giustizia si fosse ritenuto di applicare appunto la legge sull'ordinamento giudiziario del 1865 ai procedimenti disciplinari che riguardano i cancellieri, come del resto è legittimo, dal momento che nessuna legge nuova ha abrogato



quella. Però, emanato un provvedimento che importava la cessazione dal servizio di un cancelliere in seguito a procedimento disciplinare, la Corte dei conti si rifiutò di registrare il decreto, pretendendo che si fossero invece applicate le norme stabilite dalla legge sullo stato giuridico per gli impiegati civili.

A queste disposizioni pare che il Ministero si sia dovuto uniformare per la necessità di non veder rifiutata la registrazione del decreto. I nomi delle parti interessate non li conosco, ma prego l'onorevole ministro di informarsi della questione perchè a me sembra che lo stesso principio che ha indotto l'Ufficio centrale a proporre che si mantenga immutato l'ordinamento giudiziario, sia da applicare a più forte ragione ai cancellieri che per la legge organica fanno parte dell'ordine giudiziario; essi non sono infatti come gli ufficiali giudiziari addetti all'ordine giudiziario, ma sono membri, per quanto modesti, dell'ordine giudiziario stesso, per cui non vi è nessuna ragione giuridica che consenta di applicare loro nei giudizi disciplinari i procedimenti e le forme della legge sullo stato civile degli impiegati, mentre la legge stessa, all'articolo 58, dichiara che non è derogato alla legge sull'ordinamento giudiziario per tutto quanto riguarda lo stato e la disciplina dei funzionari dell'ordine giudiziario.

Se l'ecc.mo nostro Presidente lo consente, si potrebbero, dunque, in gran parte, dare per letti gli allegati di questa legge limitando la lettura ai testi che hanno subito qualche modificazione.

Quanto alla tariffa civile, vi sono alcune lievi proposte di emendamento che sarà opportuno leggere; queste sono precisamente agli articoli 248, 256, 267, 269.

Nell'occasione della lettura dei singoli articoli potrò spiegare il perchè delle variazioni che propone l'Ufficio centrale. Aggiungerò anzi che in uno di questi articoli abbiamo quasi concordato coll'onorevole ministro una variante, che deve necessariamente esser sottoposta a un voto esplicito del Senato.

Infine per l'allegato C, che è la tariffa penale, non essendosi proposta nessuna variante da parte dell'Ufficio centrale, tutto l'allegato si può dare senz'altro per letto.

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Il ministro accetta, come ha accettato del resto le altre proposte dell'Ufficio centrale, le modificazioni che si leggono in margine a questi allegati. Ritengo anch'io che, come disse l'onorevole relatore, basta dar lettura degli articoli emendati e avere il resto per letto.

Quanto all'art. 248, accetto la soppressione proposta dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego l'onor. relatore di indicare per iscritto alla Presidenza il numero degli articoli, dei quali si dovrebbe dare lettura, per porli in discussione.

MORTARA, *relatore*. Subito.

(Il senatore Mortara manda al banco della Presidenza questo elenco).

PRESIDENTE. Gli articoli dell'allegato A e B, per i quali non occorre deliberazione del Senato, sono i seguenti:

#### ALLEGATO A.

#### Ordinamento giudiziario.

##### Art. 175.

Gli ufficiali giudiziari delle Corti e dei tribunali fanno esclusivamente gli atti propri del loro ministero per gli affari di competenza della Corte o del tribunale a cui appartengono, nel comune di loro residenza.

Gli ufficiali giudiziari delle preture esercitano esclusivamente le loro funzioni per gli affari di competenza della pretura, a cui sono addetti, in tutto il mandamento ed anche in tutto il comune di loro residenza, dove questo sia diviso in più mandamenti.

Gli uni e gli altri possono esercitare indistintamente, salve le dette competenze esclusive, gli atti propri del loro ministero in tutta la circoscrizione territoriale dell'autorità giudiziaria cui sono addetti.

Per gli atti processuali che sono di attribuzione promiscua a norma del capoverso precedente, l'ufficiale giudiziario che li eseguisce, esigerà i diritti che spetterebbero agli ufficiali giudiziari dell'autorità che ha emanato il provvedimento o che è competente per il valore della lite.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GENNAIO 1911

Gli uscieri degli uffici di conciliazione esercitano esclusivamente le loro funzioni per gli affari di competenza dei conciliatori nel territorio della rispettiva giurisdizione. Essi hanno inoltre l'obbligo di eseguire gli atti di citazione in materia penale e le notificazioni e consegne degli atti in materia civile, che siano loro commesse dal Pubblico Ministero o dai pretori.

Art. 251.

Il diritto di sorveglianza attribuisce la facoltà di ammonire e riprendere gli ufficiali giudiziari, di proporne la sospensione e di convocarne gli altri provvedimenti disciplinari.

#### ALLEGATO B.

#### Titolo VII della tariffa.

#### CAPO I.

##### Ufficiali giudiziari presso le preture.

245. — *Soppresso.*

246. — Per la notificazione di ogni citazione, anche con semplice biglietto o verbalmente quanto ai testimoni, di sentenze, ordinanze, provvedimenti, di precetto per l'esecuzione sopra beni mobili, di sequestro o di pignoramento presso terzi e di qualunque siasi atto, comprese le vidimazioni per consegna di copia dell'atto al portinaio della casa o vicino di abitazione od al sindaco e per gli altri obblighi dalla legge imposti, nonché per ciascuna pubblicazione mediante affissione e deposito in pubblici uffici (articoli 132, 133, 134, 141 e 631 Codice procedura civile), lire 0.60.

Per l'originale dell'atto formale di citazione e del precetto mobiliare oltre il diritto suddetto, lire 1.00.

247. — Per ogni consegna di atto di citazione al Pubblico Ministero presso il tribunale penale e civile e sunto di detti atti, o l'estratto di qualche bando da inserirsi nei giornali e negli annunci giudiziari, nonché per l'accesso all'ufficio del registro per la registrazione di atti (articoli 141, 142, 630 Codice procedura civile, 134 della tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217), lire 1.00.

PRESIDENTE. Ora leggo l'art. 248 che è così concepito:

248. — Per ogni chiamata di causa e per l'assistenza all'udienza, dal procuratore dell'attore, o, in mancanza, dalla parte attrice, lire 0.20.

La parte o il procuratore deve eseguire un deposito corrispondente ai diritti di chiamata, salvo conteggio a termine della causa. Le comminatorie di cui all'art. 49 del regolamento 10 dicembre 1882, n. 1103, per il deposito della carta da bollo richiesta per le sentenze sono estese al deposito suddetto.

Di questo articolo, l'Ufficio centrale propone la soppressione del capoverso.

PETRELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PETRELLA. Io non intendo discutere in merito la soppressione del capoverso così com'è proposta dal nostro Ufficio centrale, perchè gli argomenti pro e contro sono abbastanza gravi, e l'animo mio è assai perplesso per appigliarmi al partito di presentare una proposta concreta.

Però non posso fare a meno di presentare al Senato una semplice osservazione.

Il diritto di chiamata è stabilito *ab antiquo* nella legge, ed al riguardo non faccio alcuna osservazione.

Gli ufficiali giudiziari non chiedono nessun aumento di questo diritto di chiamata, ma chiedono una cosa che mi pare di stretta giustizia, vale a dire chiedono di essere assicurati della esazione di questa somma.

Il fatto è che le difficoltà che essi incontrano per l'esazione sono generalmente lamentate. Credo che a tutti i senatori sia pervenuta una stampa, come è pervenuta a me, dalla quale queste lagnanze appaiono generali; ma ciò che ha fatto a me maggiore impressione è l'operato del ministro, il quale non avrebbe proposta la comminatoria, se, avendosi dovuto informare, non avesse trovato che effettivamente le doglianze degli uscieri, ora ufficiali giudiziari, erano fondate sulla verità.

Ora, se è così, io dico: se la comminatoria proposta dal ministro è sembrata ostica al nostro Ufficio centrale, tale sia; ma si trovi un mezzo per assicurare agli ufficiali giudiziari l'esazione a cui dà diritto la legge; e non solo la legge ad essi attribuisce questa esazione, ma proprio nella relazione di questa legge il ministro fa assegnamento su questa esazione, per i fini economici della legge medesima.

Ed allora ripeto: Si trovi un mezzo. Mi si dirà: Ma nella relazione sono suggeriti due mezzi: l'ufficiale giudiziario può ricorrere all'art. 379 della procedura civile; l'ufficiale giudiziario può ricorrere al Consiglio di disciplina dei procuratori; ed io dico subito: Questi sono dei mezzi legali, ma mi domando: Sono dei mezzi opportuni? Noi non possiamo prescindere da ciò che è la vita reale; se l'usciera promuove il provvedimento dell'articolo 379, se l'usciera, contro il procuratore, ricorre al Consiglio di disciplina, ma non è questa una dichiarazione di guerra che fa l'usciera contro i procuratori, contro coloro di cui è cliente? Ciò vuol dire mettere l'usciera, l'ufficiale giudiziario, nella condizione di non esigere, mentre su queste esazioni paga la ricchezza mobile.

Allora, se il Senato intende di approvare la soppressione, io prego il ministro che mi affidi che nel regolamento troverà il modo come rendere esigibile per gli ufficiali giudiziari questi pochi centesimi, che costituiscono il diritto di chiamata.

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. La prima parte dell'articolo 248, ossia quella che stabilisce il diritto di chiamata in centesimi 20, rimane ferma: È consentita la soppressione della seconda parte, perchè questa era causa di gravissimi imbarazzi per tutti gli uffici di cancelleria delle 1400 preture del Regno; si è quindi creduto che bastasse la sollecitudine premurosa dell'usciera, e in certo modo il dovere della parte, per rendere possibile l'esazione di questi 20 centesimi. Io, in ogni modo, per assicurare dalle sue preoccupazioni l'onorevole senatore Petrella, procurerò che nel regolamento sia disciplinato il modo con cui questo diritto dell'usciera possa essere reso più facilmente esigibile.

PETRELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PETRELLA. Io ringrazio l'onor. ministro e prendo atto della promessa fatta.

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ora, onorevole signor Presidente, si può procedere innanzi.

Nell'articolo 248 rimane ferma la prima parte che riguarda la tassa di centesimi 20, ma il capoverso che viene dopo, va soppresso.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'Ufficio centrale, d'accordo con l'onor. ministro, propone la soppressione della seconda parte dell'art. 248, del quale ho già dato lettura.

Chi approva quest'articolo, così come è stato modificato dall'Ufficio centrale, d'accordo col ministro, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Continuo nella lettura degli articoli dell'allegato B, sui quali non vi è dissenso:

249. — Per ogni verbale di pignoramento, sequestro, sia presso il debitore che presso terzi, o ricognizione di beni mobili e frutti già pignorati e sequestrati, compresa, occorrendo, l'assegnazione (articoli 593, 598, 602, 606 e 930 Codice procedura civile, art. 885 Codice commerciale), lire 4.

Se per somma eccedente le lire 100 e la durata dell'atto superi due ore, il diritto per il tempo impiegato in più verrà esatto a rata di vacanza, purchè però risulti in cifre ed in lettere dal verbale l'ora in cui furono cominciate e terminate le operazioni.

Se la somma eccede le lire 5,000, il diritto fisso è di lire 8.

Qualora l'atto riuscisse infruttuoso per mancanza di mobili o frutti, ovvero il debitore o altri per esso pagasse la somma dovuta prima che l'operazione fosse incominciata, sarà ugualmente dovuto il diritto come sopra fissato.

250. — Pel deposito nella cancelleria della pretura del verbale di pignoramento e di sequestro e per il deposito del danaro, titoli di credito, gioie ed oggetti d'oro e di argento da lui pignorati (articoli 604, 609 e 930 Codice di procedura civile), lire 0.50.

251. — Per la relazione di perizia degli oggetti da porsi in vendita (art. 628 Codice di procedura civile), lire 3.

Per la formazione del bando originale (articolo 629 Codice di procedura civile), lire 1.50.

252. — Per ciascuna vendita agli incanti di beni mobili pignorati, lire 3; se superi lire 1000, lire 6.

Quando per l'esecuzione venisse impiegato un tempo maggiore di due ore, sarà dovuto in più per il tempo maggiore, il diritto a rata di vacanza.

Il banditore per l'assistenza all'incanto sarà pagato in ragione di vacanza di lire 2.

255. — Per gli atti di offerta reale e di deposito, quando il tempo impiegato non superi tre ore (articoli 902 e 906 Codice di procedura civile), lire 3.

Se la somma offerta o depositata è superiore a lire 3000, lire 4.

Se si occuperà un tempo maggiore, il diritto sarà in ragione di vacanza

FANI, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. All'art. 256, del quale l'Ufficio centrale chiede la soppressione dell'ultimo capoverso, io non ho da fare alcuna obiezione, e dichiaro di accettare la soppressione proposta.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 256:

256. — Per ogni atto di protesto di lettera di cambio o biglietto all'ordine in danaro o in derrate (art. 303 Codice commerciale):

per somma inferiore alle lire 200, lire 2;  
da lire 200 a meno di lire 500, lire 2.50;  
da lire 500 a meno di lire 1000, lire 3.

Questo diritto è aumentato di centesimi 50 ogni 500 lire successive, purchè non si eccedano le lire 10.

Oltre questo diritto, sarà pure dovuto quello di copia per la trascrizione in apposito registro dei protesti per intero, giorno per giorno, e per cadauna facciata, lire 0,20.

Gli atti di protesto per somma non superiore alle lire 200 sono eseguiti esclusivamente dagli ufficiali giudiziari.

Come il Senato ha udito, l'Ufficio centrale propone la soppressione dell'ultimo capoverso, soppressione che è accettata dall'on. ministro.

Chi approva l'articolo così modificato, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PRESIDENTE. Continuo nella lettura degli articoli:

262. — Per il verbale di rilascio di beni immobili, qualunque sia il loro valore (art. 745 Codice di procedura civile), lire 6.

Se la durata dell'atto superi tre ore, il diritto per il tempo impiegato in più verrà esatto

a rata di vacanza come nel precedente numero 249.

264. — Per l'assistenza a tutti gli atti per cui l'ufficiale giudiziario sarà richiesto dal pretore, dal cancelliere del pretore e del conciliatore procedente, sarà dovuto il diritto di vacanza in ragione del tempo impiegato (art. 861 Codice di procedura civile), oltre la indennità di trasferta di cui al numero 267.

266. — Per ogni iscrizione di atti nel repertorio, purchè in calce della specifica si faccia constare del relativo numero di iscrizione, lire 0.10.

267. — Quando per gli atti del loro ministero gli ufficiali giudiziari dei pretori dovranno trasferirsi a distanza maggiore di un chilometro dall'ufficio a cui appartengono, sarà ad essi corrisposta un'indennità in compenso delle spese di viaggio, di trasporto e di cibaria per ogni chilometro di distanza, lire 0.40.

Per ciascun chilometro di trasferta oltre il quinto, l'indennità è portata a centesimi cinquanta.

Per i chilometri percorsi per restituirsì alla residenza, non è dovuta alcuna indennità, ed in caso di più atti si osserva il disposto del numero 284.

## CAPO II.

### *Ufficiali giudiziari presso i tribunali.*

268. — Per ogni notificazione di compare, atti, conclusioni, decreti ed ordinanze relative alla istruzione della causa, nonchè di qualsiasi altro atto di simile natura da eseguirsi da procuratore a procuratore, lire 0.80.

Per la notificazione ai procuratori dell'avviso, indicante le cause da spedirsi in ciascuna udienza, almeno un giorno prima di quello stabilito per la spedizione, nonchè dell'avviso del cancelliere con cui partecipa ai medesimi il dispositivo delle sentenze pubblicate all'udienza, giusta il prescritto dell'art. 366 del Codice di procedura civile (articoli 244, 268 del regolamento), lire 0.40.

PRESIDENTE. Ora do lettura dell'art. 269.

269. — Per ogni chiamata di causa e per l'assistenza all'udienza sia del tribunale che del presidente (art. 251 del regolamento):

per ciascuno dei procuratori, lire 0.40;  
Si applica il capoverso del n. 248.

LEGISLATURA XXIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1909-1911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GENNAIO 1911

L'Ufficio centrale propone la soppressione delle parole: « si applica il capoverso del n. 248 ».

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. All'articolo 269 si è concordata tra il relatore e il ministro questa modificazione:

« I procuratori delle parti in causa, all'atto della iscrizione a ruolo o della costituzione all'udienza, eseguiranno in cancelleria un deposito corrispondente ai diritti di chiamata per cinque udienze, salvo conteggio dopo la discussione orale della causa ».

FROLA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Ho chiesto la parola solamente per dichiarare che l'Ufficio centrale ha fatto oggetto di molto studio questa disposizione, per la quale si fa obbligo di depositare una determinata somma per garanzia dell'ufficiale giudiziario, e si manifestò contrario perchè ha ritenuto che questo provvedimento portasse un meccanismo di più nella spedizione delle cause, meccanismo inutile ed anche qualche volta pericoloso, specialmente poi come era stato stabilito nel disegno di legge, ove era prescritto il deposito dei diritti di chiamata in ogni giudizio, salvo conteggio in fine di causa. Ora si comprende facilmente come questo conteggio potesse dar luogo a gravi inconvenienti.

L'onor. ministro ha proposto oggi che questa disposizione del deposito si applichi alle cause davanti ai tribunali. Di più mi pare, che fu proposto anche che questo conteggio non si faccia in fine di causa, ma subito dopo la discussione della causa; è un miglioramento alla disposizione primitiva. Però, siccome l'Ufficio centrale ha esaminato molto ponderatamente la disposizione, che era stata proposta, e fu contrario recisamente, non potrei accogliere nemmeno la modificazione ora proposta dall'onor. ministro, tanto più poi dopo la dichiarazione che ha fatto adesso l'onor. ministro in risposta al senatore Petrella.

L'on. ministro ha detto che avrebbe procurato di inserire nel regolamento delle disposizioni per rendere più facile l'esazione dei diritti che possono essere dovuti agli ufficiali giudiziari.

Ora, se questo verrà fatto, è raggiunto lo scopo, senza obbligare i procuratori al deposito di cinque diritti per cinque udienze, e fare questi conteggi che, naturalmente, porteranno numerose operazioni di dare ed avere presso le cancellerie e porteranno anche incaglio per la regolare spedizione delle cause.

Nè si può prescindere dall'avvertire come relativamente a tali diritti in molte Corti ed in molte regioni non si siano mai incontrate difficoltà e gli ufficiali giudiziari hanno regolarmente esatto i diritti che loro potevano spettare.

Quindi io credo che, prendendo atto delle dichiarazioni dell'onor. ministro, dirette ad inserire nel regolamento una disposizione per rendere più facile la esazione dei diritti che possono spettare agli ufficiali giudiziari, si debba mantenere la soppressione che era già stata deliberata all'unanimità dall'Ufficio centrale, deliberazione che ho creduto mio dovere, come presidente dell'Ufficio medesimo, di portare a conoscenza del Senato.

MORTARA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *relatore*. Parlo come membro dell'Ufficio centrale, non come relatore. Siamo due soli presenti dell'Ufficio centrale e quindi non è possibile dire se su questa proposta fatta dall'onor. ministro, l'Ufficio centrale sia diviso in una maggioranza ed in una minoranza e da quale parte stia la maggioranza, e da quale la minoranza.

Io ho manifestato verbalmente all'onor. ministro la mia adesione alla sua proposta che, come ha già notato nella sua lealtà il collega Frola, è sensibilmente diversa da quella che l'Ufficio centrale a voti unanimi aveva deliberato di respingere. È diversa per la limitazione che ne fa a determinati gradi di giurisdizione; è diversa perchè precisa la limitazione alle 5 udienze che, secondo la legge del procedimento sommario, sono quelle nelle quali normalmente può aver luogo il differimento della causa prima della discussione orale; è diversa perchè affida alla cancelleria, e non agli ufficiali giudiziari, il deposito della somma colla quale si dovranno pagare i diritti di chiamata; è diversa perchè ammette che la liquidazione del conto si faccia subito dopo chiusa la serie delle udienze, senza aspettare che sia

finita la causa, come diceva il primo testo proposto e da noi respinto. Questi sensibili miglioramenti, questa moderazione negli effetti della proposta ministeriale, mi hanno condotto a considerare che, per quel che riguarda i giudizi collegiali, l'unico provvedimento possibile da prendere per garantire, come già accennava l'onor. Petrella, e consentiva l'onor. ministro, agli ufficiali giudiziari il sicuro conseguimento di questi loro diritti, che davvero non si può ammettere che essi non percepiscano, è quello tracciato nella proposta attuale del ministro. Egli oggi invita il Senato ad inserire nella legge, siffatta sanzione. Ma poichè essa si rianoda ad una disposizione dell'art. 49 del Regio decreto del dicembre 1882, che riguarda il deposito da farsi nella cancelleria della carta bollata per la sentenza nel momento della iscrizione a ruolo della causa, è evidente che potrebbe essere emanata per regolamento invece che per legge. Ora io mi sono domandato, se invitare l'onor. ministro di grazia e giustizia ad emanare una disposizione di regolamento atta a raggiungere il fine che la presente si propone, non valga in sostanza lo stesso come inserire questa nella legge. E perchè in sostanza si autorizzerebbe ad inserirla nel regolamento, mi pare più regolare che si inserisca nella legge, come è desiderio del Governo. Ecco il motivo del dissenso, in cui mi dispiace trovarmi col presidente dell'Ufficio centrale: del resto il Senato nel suo alto senno deciderà.

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Voglio dire al Senato che il Governo, nel dettare una norma che migliorasse le condizioni degli ufficiali giudiziari, ha assunto le sue informazioni sul modo come procedevano tutti i diversi servizi riferibili a questi ufficiali, ed ha saputo che, mentre per ciò che riguarda il diritto di chiamata, in molti tribunali la cosa procede regolamento, e gli avvocati pensano a soddisfare questo diritto all'ufficiale giudiziario, in altri tribunali la bisogna non procede ugualmente: ed allora si è pensato di porre a carico dei procuratori un deposito preventivo di cinque chiamate, nell'atto in cui si costituiscono in causa. È un modo questo per garantire effettiva-

mente agli ufficiali giudiziari dei tribunali, la percezione vera e reale ed effettiva di questi 40 centesimi per chiamata. Io proprio pregherei il Senato a voler votare questo innocentissimo capoverso, che ha uno scopo buono, e addosserà qualche altra cura maggiore ai cancellieri, ma garantirà sicuramente il provento che è autorizzato con questo disposto di legge. E prego il senatore Frola a non voler insistere nella sua opposizione ed a consentire che nella legge sia inserita la disposizione che ho proposto.

FROLA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FROLA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Io ho dovuto, specialmente non essendo presenti gli altri tre membri dell'Ufficio centrale, i quali si trovano d'accordo nel volere la soppressione di questo deposito che non fu riconosciuto nè utile nè necessario per le cause, esporre le poche considerazioni di massima già svolte. Ora l'onorevole ministro ha proposto un emendamento per le cause che si svolgono avanti i tribunali. Ho ritenuto questo già un miglioramento, ma nello stesso tempo vorrà consentirmi che io mantenga quello che l'Ufficio centrale aveva deliberato come linea di massima, indipendentemente anche da quei miglioramenti e da quelle restrizioni che io ho riconosciuto, vennero già portate dall'onorevole ministro.

Questo per debito di lealtà io doveva dire, come presidente dell'Ufficio centrale. Del resto il Senato deciderà.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole ministro di grazia e giustizia ha proposto, ed una parte dell'Ufficio centrale ha aderito alla sua proposta, che all'art. 269, in sostituzione della disposizione di cui l'Ufficio centrale aveva domandato prima la soppressione, e che richiama il capoverso dell'art. 248, si inserisca quest'altra:

« I procuratori delle parti in causa, all'atto della iscrizione a ruolo o della costituzione all'udienza, eseguiranno in cancelleria un deposito corrispondente ai diritti di chiamata per cinque udienze, salvo conteggio dopo la discussione orale della causa ».

Pongo ai voti la proposta dell'onorevole ministro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.  
(È approvata).

Pongo ora ai voti l'art. 269 nella sua forma definitiva, che rileggo:

« 269. — Per ogni chiamata di causa o per l'assistenza all'udienza sia del tribunale che del presidente (art. 251 del regolamento):

« per ciascuno dei procuratori, lire 0.40;

« I procuratori delle parti in causa all'atto della iscrizione al ruolo o della costituzione alla udienza eseguiranno in cancelleria un deposito corrispondente ai diritti di chiamata per cinque udienze, salvo conteggio dopo la discussione orale della causa ».

Chi approva il complesso dell'art. 269 così formulato, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Continuo la lettura degli articoli.

271. — Per l'assistenza agli incanti di navi od altri bastimenti da mare, barche, scialuppe e simili di qualunque portata siano, comprese le candele, lire 4.

Se la durata degli incanti non eccederà un'ora, saranno solamente dovuti i due terzi del diritto.

272. — Per ogni iscrizione di atti al repertorio e per ogni copia che a termini di legge gli ufficiali giudiziari dei tribunali possono spedire, sarà dovuto il diritto uguale a quello fissato per gli ufficiali giudiziari di pretura come ai numeri 265 e 266.

273. — Per la loro trasferta come nel capo precedente al n. 267, e per gli atti di protesto come al n. 356, saranno dovuti gli stessi diritti in essi rispettivamente stabiliti.

### CAPO III.

*Ufficiali giudiziari presso le Corti di appello.*

275. — Per ogni chiamata di causa ed assistenza all'udienza sarà dovuto il doppio del diritto fissato al n. 269 per gli ufficiali giudiziari dei tribunali.

Si applica il capoverso del n. 248.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale propone anche qui la soppressione delle parole « si applica il capoverso del n. 248 ».

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Mi permetto di proporre al Senato che la stessa sostituzione che si è fatta per l'articolo 269 la si faccia anche per l'art. 275.

FROLA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA, *presidente dell'Ufficio centrale*. A me sembra che l'emendamento proposto dall'onorevole ministro, ed approvato dal Senato, debba unicamente riferirsi all'art. 269, giacché se gl'inconvenienti che l'emendamento stesso è diretto ad eliminare, si verificano specialmente presso i tribunali, in molto minore proporzione si possono verificare dinanzi alle Corti. Tale limitazione era poi chiaramente indicata dai termini precisi della proposta modificazione approvata dal Senato.

Ritengo per ciò che, tanto per l'articolo 275 come per l'art. 280, debba rimanere la soppressione proposta dall'Ufficio centrale.

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Quantunque la ragione animatrice della sostituzione del capoverso dell'art. 269 sarebbe la stessa anche per l'art. 275, pur tuttavia, dopo quanto ha detto l'onorevole senatore Frola, non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Allora rimane stabilito che l'emendamento proposto dall'onorevole ministro ed approvato dal Senato si limita unicamente all'art. 269. Per gli articoli 275 e 280 rimane la soppressione proposta dall'Ufficio centrale.

Continuo nella lettura degli allegati B e C.

276. — Per tutti gli altri atti di competenza avranno i medesimi diritti stabiliti per gli ufficiali giudiziari dei tribunali, aumentati della metà, ad eccezione dei diritti portati al n. 256, come pure del diritto d'iscrizione a repertorio, e di quello di copie che saranno dovuti nella stessa somma fissata ai nn. 265, 266 e 272.

277. — Per le trasferte sono dovute le indennità di cui all'art. 267.

### CAPO IV.

*Ufficiali giudiziari presso le Corti di cassazione.*

278. — Per ogni notificazione:

se eseguita agli avvocati nel domicilio



eletto nel ricorso e nel controricorso, o nella cancelleria della Corte, lire 1.50;

allà parte (articoli 524, 525, 531, 546, 551 prima parte, 784, 786 Codice procedura civile), lire 2.

279. — Per ogni avviso spedito dal cancelliere da darsi agli avvocati delle parti in conformità degli articoli 537, 551 del Codice di procedura civile (articolo 289 del regolamento), lire 0.50.

280. — Per la chiamata di ogni causa all'udienza compresa l'assistenza alla medesima, per ciascuna parte in causa, lire 1.

283. — Per la loro trasferta a distanza maggiore di un chilometro dall'ufficio sarà dovuto per ogni chilometro di distanza, lire 0.60.

283 bis. — Per tutti gli altri atti di loro competenza avranno gli stessi diritti stabiliti per gli ufficiali giudiziari delle Corti di appello, ferme le eccezioni stabilite nell'art. 276.

#### CAPO V.

##### *Disposizioni comuni a tutti gli ufficiali giudiziari.*

Art. 286. — È abrogato.

Art. 288. — Per gli atti che devono eseguirsi nel giorno stesso della richiesta i diritti degli ufficiali giudiziari sono aumentati della metà.

L'urgenza deve risultare da richiesta scritta della parte richiedente.

#### ALLEGATO C.

##### Tariffa penale.

Art. 80:

Gli ufficiali giudiziari sono autorizzati ad esigere:

1° Per ogni citazione, notificazione, intimazione, ed ingiunzione, nei casi previsti dal Codice di procedura penale e della legge sull'ordinamento giudiziario, lire 1.00;

2° Per ciascuna pubblicazione e affissione, lire 1.00;

3° Per l'originale dell'atto di citazione avanti il pretore, previsto dall'articolo 332 del Codice anzidetto, nel solo caso in cui sia stato redatto dagli ufficiali giudiziari, senza che vi esista il decreto di citazione del pretore me-

desimo, e contenga tutti i requisiti voluti dall'articolo suddetto, lire 1.50.

Quest'ultima tassa non sarà ripetibile che dalla persona ad istanza della quale si sarà redatto l'atto dell'ufficiale giudiziario.

Nei procedimenti per contravvenzioni i diritti suindicati saranno ridotti alla metà.

Per qualunque altro atto non sarà dovuto alcun diritto.

Art. 83.

Allorchè si tratterà di notificare sentenze ed ordinanze di rinvio, atti di accusa e requisitorie del Pubblico Ministero, opposizioni a sentenze, appelli o ricorsi, dovranno essere rimesse agli ufficiali giudiziari dalle cancellerie e dalle segreterie le copie già fatte o stampate, e non sarà dovuto diritto di scritturazione.

Art. 88.

Per le trasferte degli ufficiali giudiziari a distanza maggiore di un chilometro dal rispettivo ufficio spetta un'indennità chilometrica per la sola andata di lire 0.40.

La misura dell'indennità è uguale per tutti gli ufficiali giudiziari, ma non sarà dovuta quando essi compiono atti penali in concorso di atti civili.

Nelle trasferte, di cui è cenno in quest'articolo, gli ufficiali giudiziari non potranno mai reclamare il diritto della giornata di viaggio e neppure quella di soggiorno o di permanenza.

Art. 91.

Per ogni chiamata di causa e per ogni udienza compresa l'assistenza all'udienza, lire 0.50.

Le somme per questo titolo dovute agli ufficiali giudiziari saranno ripetibili in caso di condanna dell'imputato colle altre spese di giustizia.

Art. 95.

Gli ufficiali giudiziari dovranno seguire gli atti che loro saranno richiesti nel termine che sarà loro prefisso dall'autorità che li avrà ad essi affidati, ed, in caso di giustificato legittimo impedimento, dovranno riferirne immediatamente, sotto pena dell'ammenda di cui all'articolo 12 della legge, che sarà applicato dal

pretore o dal presidente, sentito l'interessato verbalmente o per iscritto.

Incorreranno nella sospensione quando si rifiutassero al disimpegno delle funzioni loro demandate dalla legge, presso le Corti e i tribunali e le preture.

#### Art. 172.

Tutti gli altri diritti ad essi devoluti e le altre indennità di trasferta, ammesse a loro favore dalla presente tariffa, saranno ripetibili soltanto nella liquidazione finale a carico dei condannati, ad eccezione di quelle accennate nell'articolo precedente e poste a carico di coloro, che richiedono gli atti.

Sono del pari eccettuati i diritti di notificazione, nei casi di rinvii concessi a richiesta dell'imputato e della parte civile, prima del dibattimento. L'ammontare di tali diritti deve essere anticipato dai richiedenti non ammessi al gratuito patrocinio; e non può farsi luogo a rinvio senza che risulti dal relativo deposito.

#### Art. 173.

Agli ufficiali giudiziari i quali coi proventi da essi percetti per gli atti d'ufficio di qualunque specie, tanto in materia civile, quanto in materia penale, non vengano a conseguire annualmente quelli di pretura, lire 1500; quelli di tribunali lire 1800, quelli delle Corti d'appello lire 2000, e quelli delle Corti di cassazione lire 2200 sarà corrisposta un'indennità a titolo di supplemento fino all'importo di tali cifre.

#### Art. 186.

Le indennità da accordarsi come supplemento devono ripartirsi a rate trimestrali in base all'articolo 173, per cui riunite ai proventi non potranno mai eccedere per ciascun ufficiale giudiziario, se di pretura lire 375, se di tribunale lire 450, se di Corte d'appello lire 500, se di Cassazione lire 550.

L'eccedenza dei proventi esatti in un trimestre sarà tenuta a calcolo nel fissare le indennità dei trimestri successivi dello stesso anno, e ne sarà quindi fatto rapporto nello stato riassuntivo.

#### Art. 195.

Le note accennate nel precedente articolo devono contenere l'indicazione:

a) del nome, cognome, figliazione, patria e luogo dell'ultimo domicilio dei debitori;

b) dello stato di loro fortuna risultante dal processo;

c) della data della sentenza, ordinanza od atto di desistenza;

d) dell'autorità giudiziaria, da cui fu pronunciato il provvedimento ed innanzi a cui ebbe luogo la desistenza;

e) la distinta dei diritti dovuti a ciascun ufficiale giudiziario, specificata per diritti e repertorio, scritturazione, trasferta e per le spese anticipate per testi, periti, trasferte;

f) quelli devoluti allo stesso erario per diritti di cancelleria, fatta eccezione del decimo riservato ai cancellieri con la legge sull'ordinamento giudiziario;

g) le tasse di bollo.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà domani votato a scrutinio segreto.

#### Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno richiederebbe la discussione del disegno di legge: « Chiamata alle armi per l'istruzione dei militari in congedo del R. esercito ».

Avverto il Senato che, non potendo l'onorevole ministro della guerra intervenire per la discussione di questo progetto di legge nella seduta di oggi, mi ha pregato di volerne rinviare la discussione.

Se non vi sono opposizioni, passeremo allora alla discussione del disegno di legge che segue all'ordine del giorno.

**Rinvio della discussione del disegno di legge:**  
« Aumento degli assegni vitalizi ai superstiti delle campagne di guerra del 1848, del 1849 e della Crimea per l'indipendenza italiana » (Numero 294).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Aumento degli assegni vitalizi ai superstiti delle campagne di guerra del 1848, del 1849 e della Crimea per l'indipendenza italiana ».

CADOLINI. Domando la parola.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GENNAIO 1911

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Stante l'ora tarda, propongo che la discussione di questo disegno di legge sia rinviata alla seduta di domani, tanto più che oramai pochi senatori si trovano presenti.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato per sapere se consente che la discussione di questo disegno di legge, sia rinviato a domani.

Nessuno facendo opposizioni, così resterà stabilito.

**Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la gestione delle Casse provinciali di credito agrario da parte della Cassa di risparmio del Banco di Napoli e della sezione di credito agrario del Banco di Sicilia » (N. 404).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge:

Provvedimenti per la gestione delle Casse provinciali di credito agrario da parte della Cassa di risparmio del Banco di Napoli e della sezione di credito agrario del Banco di Sicilia.

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 404).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onor. Manassei primo oratore iscritto.

MANASSEI. Essendo oramai l'ora tarda, propongo che si rimandi a domani la discussione di questo disegno di legge.

Voci. No, no.

DE CESARE R., relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE CESARE RAFFAELE, relatore. Faccio osservare al Senato che sono appena le cinque e mezzo, e che si tratta di un disegno di legge, il quale darà luogo a breve discussione. Credo che, fino ad ora, non sia iscritto a parlare che il solo onor. Manassei. D'altra parte, si tratta di un progetto urgente e per il quale fu chiesta l'urgenza fin da quando ebbi l'onore di presentarne la relazione. Ritengo inoltre che in poco più di un'ora il disegno di legge potrebbe essere discusso ed approvato.

Prego, quindi, il senatore Manassei a non insistere nella sua domanda di rinvio.

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Prego anch'io l'onorevole collega ed amico senatore Manassei di non insistere in questa domanda, poichè l'ora ancora permette di poter discutere questo disegno di legge, che è atteso con grande desiderio in quelle provincie che più hanno bisogno del credito agrario.

MANASSEI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MANASSEI. Sono felice di poter secondare questo desiderio dell'onor. Finali, onde dirò brevi parole.

Questo disegno di legge ha suscitato vive e lunghe discussioni nell'altro ramo del Parlamento: e noi vecchi fautori e studiosi del credito agrario abbiamo avuto ragione di compiacerci perchè questo fatto dimostra l'interesse che i rappresentanti del Paese sentono per questo importantissimo ramo di credito.

Nella discussione che avvenne alla Camera qualche deputato alluse ai lavori preparatori fatti dalla Commissione consultiva del credito agrario di cui mi onoro di far parte, per questa legge, ed affermò che io mi era dichiarato favorevole alla aggregazione delle Casse provinciali al Banco di Sicilia, ma mi era dichiarato avverso alla aggregazione delle Casse provinciali al Banco di Napoli.

Ora questa affermazione non è esatta, ed evidentemente il deputato che ciò ha affermato non era bene informato.

Io aveva buone ragioni per aderire alla proposta di aggregare le Casse provinciali al Banco di Sicilia ma non avevo nessuna ragione per rifiutare eguale trattamento al Banco di Napoli.

Il Banco di Napoli fu incaricato di esercitare il credito agrario colla Cassa di risparmio che a quel Banco è connessa e questo incarico lo ebbe in forza della legge del 1901, la quale, con felice intuito, fu proposta e fatta votare dall'onorevole ministro Luzzatti.

Io che avevo sempre sostenuto che le Casse di risparmio erano gli istituti più idonei e più adatti ad esercitare il credito agrario, ne fui lietissimo, ebbi piena fiducia che la Cassa di risparmio annessa al Banco di Napoli, amministrato così saggiamente da quell'uomo attivo ed intelligente, amico dell'agricoltura, che è Nicola Miraglia, avrebbe compiuto bene il suo ufficio.

Però il primo anno di esercizio non poteva presentare splendidi risultati; ed infatti la relazione che pubblicò il direttore del Banco di Napoli sui primi nove mesi di esercizio non ne presentava che scarsi.

Bisognava però aspettare e confidare nell'opera del tempo.

Allora alcuni giornali non si peritarono di affermare che l'esperimento del credito agrario fatto dal Banco di Napoli era fallito ed io rammento di avere scritto un lungo articolo per rendere giustizia al direttore del Banco e per dire che bisognava lasciare tempo onde l'esperimento fosse continuato.

Nei primi nove mesi del 1902 la Cassa di risparmio del Banco di Napoli in verità non potè collocare che 735,000 lire, e sicuramente questa non era una somma vistosa. Deve però notarsi che non aveva avuto in suo aiuto altro che 50 istituti intermediari sopra 162 che esistevano.

Però dalla relazione del 1909 risulta che le somme affidate per il credito agrario in detto anno non più a 50 istituti intermediari, ma a 437, sono aumentate ed accresciute, fino a 12,200,000, e le somme effettivamente collocate non furono inferiori ai 5,300,000.

Questo dimostra quale sviluppo ha avuto il credito agrario in questi otto anni nonostante tutte le difficoltà di ambiente e di ogni natura che il direttore del Banco di Napoli ha dovuto superare, così che io spero che giorno verrà in cui il direttore del Banco di Napoli, Nicola Miraglia, verrà riconosciuto e proclamato come il benemerito ed eminente educatore del credito del Mezzogiorno.

Quando si approvò la legge del 15 luglio 1906, per la riduzione del 30 per cento dell'imposta delle provincie meridionali, e furono anche istituite con quella legge le Casse provinciali, io fui tra quelli che dissero che questa legge era in qualche modo una revoca della legge del 1901, perchè difficilmente queste due leggi, quella del 1901 e quella del 1906, avrebbero potuto attuarsi. Evidentemente le Casse provinciali che si sarebbero istituite, e il Banco di Napoli, si sarebbero disputati gli enti intermedi, quegli enti intermedi sopra i quali assolutamente si basa e posa il credito agrario di esercizio.

Infatti è venuta la presente legge ed ha riconosciuto utile un coordinamento di questi Istituti allacciandoli, e rannodandoli al Banco di Napoli.

Però il Banco di Napoli, anche con l'aggregazione di queste Casse, ha assolutamente bisogno di accrescere il numero degli Istituti intermediari. Questo è indispensabile, perchè il credito di esercizio è raccomandato specialmente ai piccoli enti, ai piccoli Istituti. Quindi la necessità di trovar modo che questi piccoli Istituti si moltiplichino.

E quali sono i mezzi più efficaci per ottenere che questi Istituti sorgano? Io credo che i mezzi più efficaci siano due: quello di mutuare ai promotori di questi piccoli enti i mezzi necessari per costituire il fondo iniziale; e credo altresì che sia un mezzo efficace quello di lasciare ai piccoli Istituti, una maggiore libertà di sconto. Io sono stato sempre nemico, ed ho combattuto sempre l'interesse unico ed uniforme per il credito agrario; l'ho combattuto anche a proposito della legge del 1887, perchè non è possibile coartare le funzioni del credito e del capitale fino a questo punto.

Ora che cosa abbiamo? Abbiamo che gli Istituti di risconto stabiliscono un tasso molto moderato e modesto, ma gl'Istituti minori sono quasi sempre vincolati ad uno sconto minimo; questo fatto, come ho detto, nuoce; nuoce moltissimo allo sviluppo dei piccoli Istituti; ed io credo che implichi un errore tecnico intorno al credito agrario; perchè altro è il piccolo credito agrario, cioè il credito agrario di esercizio che deve aiutare le industrie agrarie propriamente dette, altro il grande credito agrario che ha bisogno di lunghe more per la restituzione.

Il credito agrario di esercizio che sovviene e sostiene le industrie agrarie, può essere remunerato con interessi maggiori, perchè le industrie agrarie sono in grado di corrispondere un interesse di qualche rilievo, mentre che il grande credito agrario è impiegato nei miglioramenti e nelle trasformazioni tardivamente redditizie e può pagare soltanto un interesse mitissimo. Per il credito agrario di esercizio, se si raggiunge l'interesse normale, un interesse cioè inferiore a quello commerciale ma superiore all'interesse minimo, le industrie agrarie possono benissimo corrisponderlo, e

questo farà sì che i piccoli Istituti possano reggersi e funzionare bene.

E qui mi sia permessa una breve parentesi. Abbiamo approvata la legge del credito agrario per le Marche e per l'Umbria ed io ho avuto una certa parte nella preparazione di quella legge; ma non ho approvato, anzi ho disapprovato, quella disposizione che fissa l'interesse unico ed uniforme tanto per gli Istituti di risconto quanto per gli Istituti di sconto, e cioè il 4 % per gli Istituti di risconto e il 5 % per gli Istituti di sconto cioè per le Casse agrarie. Che cosa è avvenuto? È avvenuto che per questa legge, tanto gli Istituti di risconto, come gli altri, si sono allarmati. Ammettiamo pure che gli Istituti di risconto, cioè le Casse di risparmio e le Banche popolari di una certa importanza, per amore dell'agricoltura, accettino di riscontare al 4, mentre che lo sconto degli Istituti di emissione è al 5 e mezzo: le piccole Casse agrarie, le quali restano colla differenza e col beneficio dell'1 %, come è possibile che con questo 1 % possano far fronte alle spese di amministrazione, alla tassa di ricchezza mobile, dalla quale non vanno esenti, e all'ammortizzo dei fondi iniziali forniti dal Governo, dalla Cassa di risparmio di Milano, di Bologna? Mentre invece se questi Istituti avessero il beneficio del 2 %, cioè la differenza fra il 4 e il 6, sicuramente potrebbero assicurarsi l'esistenza ed il retto funzionamento.

Per questo ripeto che assolutamente è necessario che si formino, che si moltiplichino i piccoli Istituti se vogliamo che il credito agrario diventi effettivo ed efficace, e spinto da queste considerazioni, farò qualche osservazione sull'art. 9 della legge.

Questo articolo dice:

« La Cassa di risparmio del Banco di Napoli e il Banco di Sicilia promuoveranno la costituzione di nuovi enti intermediari, il riordinamento, ove occorra, degli esistenti e ne sorvegliano la gestione anche mediante propri funzionari speciali, qualora sia necessario.

« La sezione di credito agrario del Banco di Sicilia ha facoltà di destinare un decimo degli utili netti annuali della gestione di ciascuna Cassa provinciale alla istituzione di premi di incoraggiamento e sussidi agli enti intermediari e ad altri Istituti che svolgessero opera proficua per l'agricoltura ».

A me pare, che queste disposizioni della legge le quali si propongono che gli enti intermediari si moltiplichino, siano vaghe e indeterminate.

Io vorrei che, se non nella legge, almeno nel regolamento fossero meglio chiarite le facoltà di questi Banche, ed i mezzi con cui promuovere questi Istituti. E senza prolungare il mio discorso, tanto più che l'ora è tarda, mi limito a fare una viva raccomandazione all'onorevole ministro, perchè nel regolamento voglia, con opportune disposizioni stabilire la interpretazione e l'applicazione di questo articolo, nel senso e coi criterii che sopra ho accennati. Il credito agrario, quando sia localizzato sarà efficace, e quando sia efficace sarà una leva potente per l'aumento della produzione che è il *porro unum est necessarium* del momento storico in cui viviamo.

BENEVENTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Il collega Manassei mi obbliga a richiamare per poco l'origine del credito agrario nelle provincie meridionali. Il Banco di Napoli al pari del Banco di Sicilia istituirono da tempo il credito agrario per venire in aiuto dell'agricoltura. Si cominciarono a fare operazioni per agevolare lo sviluppo della medesima; ma però, malgrado la costituzione di enti intermedi, malgrado tutte le spinte date a poco a poco, ma costantemente, per dare impulso e vigoria al credito, le difficoltà furono molte fino al punto che il Banco di Napoli, che aveva inizialmente impostato per questa istituzione circa lire 20,000,000, nel primo anno aveva impiegato appena lire 750,000, ed oggi, dopo molti anni di lavoro intelligente ed assiduo a stento ha posto in opera lire 6,000,000. Il Banco di Sicilia altresì aveva impostato per l'esercizio del prestito agrario lire 3,000,000, ma malgrado ogni lodevole e patriottica opera sino al momento non ha potuto impiegare altro se non che due milioni all'incirca. Era questo lo stato delle cose, quando venne creata la legge del 1906. In quell'epoca si ebbe dal legislatore del tempo il concetto di provvedere ai bisogni reclamati non solo dall'agricoltura, ma anche dalle condizioni sociali.

Questa è la ragione per cui quella legge riveste una caratteristica *sui generis*, e del tutto speciale, di cui adesso brevemente mi occu-

però. La legge del 1906 riconobbe un fatto, cioè: che le provincie meridionali, per effetto delle antiche leggi di perequazione fondiaria si trovavano in condizioni molto inferiori a quelle delle provincie del nord.

Si osservò, che il contingente compartimentale assegnato a quelle provincie, costituiva un onere superiore a quello che sarebbe stato giusto, che gravasse su di esse. Per eliminare siffatta sperequazione parve giusto venire ad uno sgravio del 30 per cento sulla imposta fondiaria erariale. Ma questo sgravio del 30 per cento non fu accordato a coloro, che hanno una rendita catastale imponibile superiore alle lire seimila annue, e che si credevano fossero latifondisti, mentre non tutti di fatto lo erano.

D'altra parte, inesattamente ritenendo, che nei latifondi, specialmente i grossi fittaioli, esercitassero usure a danno di coloro che li coltivavano, si opinò di trovar modo che questo danno in sostanza appartenente a coloro, che hanno una rendita superiore alle lire seimila e che dovrebbero godere di una riduzione di giustizia, servisse invece a formare un istituto, una cassa di credito agrario, che avesse avuto lo scopo di sovvenire tutti gli agricoltori per tutto ciò, che loro occorresse per procurarsi sementi, scorte vive, soccorsi e tutte le altre cose necessarie, affinché potesse rifiorire l'agricoltura e sottrarre i lavoratori alle esigenze smodate di conduttori grossisti, o di proprietari, cui davasi l'obbligo di apprestare il necessario ai coltivatori, valendosi dell'istituzione del credito agrario.

Questo il concetto della legge. Mentre, come ho detto, il Banco di Napoli e quello di Sicilia già facevano le stesse operazioni, si venne a costituire un'altra amministrazione, per l'esercizio del credito agrario con identiche funzioni.

In qual modo costituire il capitale ed in quale entità? La legge del 1906 dispose che inizialmente si fosse accantonata una somma uguale alla metà dell'imposta fondiaria che si pagava nell'anno 1905 nelle provincie meridionali (escluse Calabria, Basilicata e Napoli) da anticiparsi, secondo il bisogno, dalla Cassa di depositi e prestiti, che ne sarebbe poi stata rimborsata coi proventi del contributo fondiario del 30 per cento rimasto a carico dei proprietari aventi reddito, come si disse, superiore

alle lire 6000 annuali. Per l'obiettivo si credette necessario il fondare delle amministrazioni provinciali, che avessero avuto scopo identico a quello, che aveva il Credito agrario preesistente del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

E l'amministrazione? Si disse: Sino a che non sarà ben costituita ogni singola Cassa provinciale, i due Banchi in linea provvisoria eserciteranno le mansioni della Cassa suddetta secondo il sistema fino allora seguito per l'identico fine.

Si parlò tanto della cosa, si fece il regolamento, ma non si andò più in là.

Nel 1909 un disegno di legge fu proposto al fine di istituire realmente queste Casse provinciali di credito agrario a base della legge del 1906, giacchè si comprese la necessità di risolvere la questione, tanto più che vi erano delle somme versate dai contribuenti, nella pubblica Cassa che già erano a disposizione del credito agrario, che però ancora non funzionava.

Con quella legge si propose l'attuazione di una Cassa di credito agrario in ogni capoluogo di provincia.

La legge venne all'esame del nostro Senato. Se ne esagerò l'urgenza.

Qualcuno dell'Ufficio centrale e precisamente colui, che ha l'onore di parlare con voi, fece osservare, che non era opportuno di creare 20 nuove amministrazioni provinciali, giacchè il farlo sarebbe stata una perdita di forze, e un dispendio non necessario, tanto più che il Banco di Sicilia e quello di Napoli, che avevano temporaneamente gestito quell'Amministrazione, si trovavano in condizione di poterla benissimo continuare ad esercire e diffondere, per mezzo dei loro agenti, anche nell'interno delle provincie.

Malgrado queste osservazioni la legge fu approvata.

Ora l'onor. ministro di agricoltura, ed io debbo rendergliene ampia lode, propone precisamente l'abrogazione della legge del 1909, dando agli stessi Istituti l'esercizio del credito agrario.

Ho inteso dire, che bisogna far presto. Anche nel 1909 si disse altrettanto, ma allora questa fretta non ci era, come non mi sembra, che ci sia neppur oggi.

La fretta viene unicamente dalla necessità di collocare le somme, che già si hanno a disposizione e per farlo ci vuole una legge speciale.

Io ho letto la relazione del nostro Ufficio centrale e da essa ho rilevato, che vi sono difetti i quali bisogna eliminare, e che però è opportuno di far versare ai due Banchi quelle somme che attualmente si trovano inerti presso la Cassa depositi e prestiti, alla quale furono depositati in seguito ad una disposizione dell'onor. Salandra.

Fermato adunque questo concetto, è chiaro, che la prima parte della legge si palesa proficua e provvida, giacchè, se si fosse applicata la legge del 1909, non si sarebbe altro ottenuto, che uno spreco di forze e di denari, giacchè ci sarebbero state due amministrazioni concorrenti allo stesso scopo ed alle stesse finalità, creando per giunta circa venti nuove sedi con fabbricati relativi, organici, debiti vitalizi e loro conseguenze.

Il modo dell'esercizio del credito agrario, secondo il progetto di legge (art. 3) continuerà di regola quel medesimo, che esisteva per la legge del 1906. Stabilito questo principio regolatore, ne deriva, che sempre abbiamo bisogno di enti intermedi, i quali possono crescere nei limiti del possibile. Questi enti intermedi sono vitali e floridi dove il sentimento e lo spirito di associazione e di cooperazione è largamente od almeno discretamente sviluppato. Dove ciò non accade, invano tenterete di costituire questi enti intermedi, non avrete che operazioni dirette. E la legge con l'art. 8 stabilisce, che si possano esercitare operazioni dirette. Non è detto il modo, onde possa quell'esercizio esplicarsi; ma ciò implica rimettersi al regolamento, per circondare la delicata mansione di tutte quelle cautele con cui lo esercitano adesso il Banco di Napoli e quello di Sicilia.

Due cose trovo di nuovo nella legge in esame: la prima, consiste nel permettere, che un quarto del fondo, di cui è parola alla lettera a) dell'art. 7 sia impiegato in favore delle Società cooperative legalmente costituite; questa è precisamente una attribuzione indiretta del credito agrario e possiamo ammetterla, come interpretativa dello spirito della legge del 1906, perchè le Società cooperative costituiscono degli enti intermedi.

Un'altra cosa nuova, ma che è invero molto importante consiste (art. 7) nel disporre, che le altre attività della Cassa di risparmio del Banco di Sicilia siano impiegate in anticipazioni su certificati di depositi di derivati agrumari.

Questa è cosa nuova, che snatura l'indole dell'Istituto secondo lo spirito della legge del 1906. Egli è vero, che noi abbiamo cumulado tanto da superare il bisogno del minuto credito agrario e che questo cumulo di attività verrà crescendo coi versamenti dell'imposta fondiaria del corrente anno e dei successivi sino a che non venga compiuta la catastazione dei terreni delle nostre provincie meridionali, per lo che sotto questo rapporto la legge può lasciarsi passare. Ma non bisogna andare tanto oltre. Ricordiamoci, che l'Istituto provinciale di credito agrario, che è bene sia gestito dai due Banchi, che hanno anche la medesima istituzione, non deve però spingersi oltre in operazioni commerciali, che possono essere discutibili.

Il capitale dovrà essere adoperato nei limiti precisi stabiliti dalla legge del 1906, pur ammettendo il maggiore allargamento interpretativo, che alla stessa ha voluto dare la presente legge.

Queste le osservazioni che io ho creduto di fare, affinchè non si vada contro le disposizioni tassative della legge del 1906.

Voci. A domani! A domani!

PRESIDENTE: Se non vi sono opposizioni, il seguito della discussione del presente disegno di legge, sarà rinviato alla seduta di domani. Così resta stabilito.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per la nomina di un segretario nell'Ufficio di Presidenza:

Senatori votanti . . . . .	136
Maggioranza . . . . .	69
Il sen. Borgatta . . . . .	ebbe voti 111
» Bettoni . . . . .	» 2
» Biscaretti . . . . .	» 2
» Malvezzi . . . . .	» 1
» De Cesare . . . . .	» 1
» D'Ayala-Valva . . . . .	» 1
Schede bianche . . . . .	18



LEGISLATURA XXIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GENNAIO 1911

Proclamo eletto segretario della Presidenza, il senatore Borgatta.

Proclamo ora l'esito della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-1911:

Senatori votanti . . . . .	143
Favorevoli . . . . .	122
Contrari . . . . .	21

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni occorrenti per provvedere al pagamento di spese a carico del bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi, riferibili agli esercizi finanziari 1908-909 e 1909-910, non comprese nei rispettivi rendiconti consuntivi:

Senatori votanti . . . . .	143
Favorevoli . . . . .	121
Contrari . . . . .	22

Il Senato approva.

Maggiore assegnazione di lire 2,400,000 per la costruzione dell'edificio per le Casse postali di risparmio in Roma:

Senatori votanti . . . . .	143
Favorevoli . . . . .	110
Contrari . . . . .	33

Il Senato approva.

Assegnazione di lire 30,000 da servire per la sistemazione della sede della Regia Legazione a Pechino:

Senatori votanti . . . . .	143
Favorevoli . . . . .	124
Contrari . . . . .	19

Il Senato approva.

Modificazione alla legge 7 luglio 1910, n. 402, concernente l'acquisto, adattamento e arreda-

mento di due edifici ad uso di sede delle Regie ambasciate a Pietroburgo e a Costantinopoli:

Senatori votanti . . . . .	143
Favorevoli . . . . .	119
Contrari . . . . .	24

Il Senato approva.

Spesa per la sistemazione delle sedi delle Regie ambasciate a Londra e a Madrid e della Regia Legazione a Sofia:

Senatori votanti . . . . .	143
Favorevoli . . . . .	120
Contrari . . . . .	23

Il Senato approva.

Modificazioni ad alcuni ruoli organici del Ministero del tesoro e di uffici e aziende dipendenti:

Senatori votanti . . . . .	143
Favorevoli . . . . .	111
Contrari . . . . .	32

Il Senato approva.

Concessione della carta di libera circolazione sulle ferrovie dello Stato agli ex-deputati che abbiano avuto quattordici anni di esercizio:

Senatori votanti . . . . .	143
Favorevoli . . . . .	92
Contrari . . . . .	51

Il Senato approva.

Do lettura dell'ordine del giorno per la seduta di domani, alle ore 15.

I. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Modificazioni alle disposizioni di legge concernenti gli ufficiali giudiziari (N. 353).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per la gestione delle Casse provinciali di credito agrario da parte della Cassa di risparmio del Banco di Napoli e della Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia (N. 404 - *Seguito*);

LEGISLATURA XXIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 GENNAIO 1911

Chiamata alle armi per istruzione dei militari in congedo del R. esercito (N. 393);

Aumento degli assegni vitalizi ai superstiti delle campagne di guerra del 1848, del 1849 e della Crimea per l'Indipendenza italiana (N. 294);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-911 (N. 407);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370)

La seduta è sciolta (ore 18.15).

Licenziato per la stampa il 31 gennaio 1911 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.